

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 29 aprile 2008



Aoste, le 29 avril 2008

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e legale
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dr.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:

Présidence de la Région
Département législatif et légal
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

I Bollettini ufficiali pubblicati a partire dal 1° gennaio 1998 sono consultabili gratuitamente sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>

Les Bulletins officiels parus à compter du 1^{er} janvier 1998 peuvent être consultés gratuitement sur le site Internet de la Région autonome Vallée d'Aoste <http://www.regione.vda.it>

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2
INDICE SISTEMATICO da pag. 2 a pag. 3

PARTE SECONDA

Atti vari (Deliberazioni...) pag. 5

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2 à la page 3

DEUXIÈME PARTIE

Actes divers (Délibérations...) page 5

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti sono trattati per finalità connesse all'attivazione/gestione dell'abbonamento.

La mancata indicazione degli stessi preclude l'attivazione dell'abbonamento.

Il trattamento avverrà manualmente e anche con l'ausilio di mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – Aosta.

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

ATTI VARI

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 20 marzo 2008, n. 3399/XII.

Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006. pag. 5

INDICE SISTEMATICO

AGRITURISMO

Deliberazione 20 marzo 2008, n. 3399/XII.

Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006. pag. 5

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'activation et de la gestion de l'abonnement.

L'abonnement est subordonné à la communication desdites données.

Les données sont traitées manuellement ou à l'aide d'outils informatisés susceptibles d'en garantir la sécurité et la protection.

Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l'art. 7 du décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place Deffeyes, Aoste.

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DIVERS

CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 3399/XII du 20 mars 2008,

portant approbation définitive du Programme de développement rural de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2007-2013, en application des règlements (CE) n° 1698/2005 et n° 1974/2006. page 5

INDEX SYSTÉMATIQUE

AGROTOURISME

Délibération n° 3399/XII du 20 mars 2008,

portant approbation définitive du Programme de développement rural de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2007-2013, en application des règlements (CE) n° 1698/2005 et n° 1974/2006. page 5

FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione 20 marzo 2008, n. 3399/XII.

**Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo
Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, in
applicazione dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e
1974/2006.** pag. 5

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 3399/XII du 20 mars 2008,

**portant approbation définitive du Programme de déve-
loppement rural de la Vallée d'Aoste au titre de la
période 2007-2013, en application des règlements (CE)
n° 1698/2005 et n° 1974/2006.** page 5

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

ATTI VARI

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 20 marzo 2008, n. 3399/XII.

Approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

delibera

l'approvazione definitiva dell'allegato Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, elaborato in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 1698/2005 e 1974/2006 e approvato dalla Commissione europea in data 23 gennaio 2008.

NDR : La versione francese del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007-2013, allegata alla presente deliberazione e pubblicata sul presente Bollettino ufficiale n. 18 del 29 aprile 2008, sarà pubblicata successivamente.

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DIVERS

CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 3399/XII du 20 mars 2008,

portant approbation définitive du Programme de développement rural de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2007-2013, en application des règlements (CE) n° 1698/2005 et n° 1974/2006.

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

délibère

Le Programme de développement rural de la Vallée d'Aoste au titre de la période 2007-2013, rédigé en application des règlements (CE) n° 1698/2005 et n° 1974/2006 et approuvé par la Commission européenne le 23 janvier 2008, est approuvé à titre définitif, tel qu'il figure à l'annexe de la présente délibération.

NDR : La version française du Plan de développement rural de la Vallée d'Aoste pour la période 2007-2013, annexé à la présente délibération et publiée au présent Bulletin officiel n. 18 du 29 avril 2008, sera publiée à une date ultérieure.

Omissis

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ASSI E LE MISURE PROPOSTE PER CIASCUN ASSE E LA LORO DESCRIZIONE

5.1 *Requisiti generali*

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle misure cofinanziate dal FEASR all'interno del presente Programma:

Asse/Misura	Articolo
<i>Asse 1</i>	
Insediamiento di giovani agricoltori	22
Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	23
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	27
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	32
Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità	33
<i>Asse 2</i>	
Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	37
Pagamenti agroambientali	39
Pagamenti per il benessere degli animali	40
<i>Asse 3</i>	
Diversificazione in attività non agricole	53
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	54
Incentivazione di attività turistiche (attivato con Leader nella mis. 413)	55
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (attivato con Leader nella mis. 413)	56
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali (attivato con Leader nella mis. 413)	52-56
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	57
Formazione e informazione	58
<i>Asse 4</i>	
Strategie di sviluppo locale	62-63-64
Cooperazione interterritoriale e transnazionale	63-65
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio	63
Assistenza tecnica	66

5.2 *Requisiti concernenti tutte o numerose misure*

a) In base all'art. 3.2 del reg. n. 1320/2006 [recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-

le istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005], tutti gli impegni assunti ai sensi di una delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, e che non hanno percepito il saldo alla data del 15 ottobre 2006, andranno imputati al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. I pagamenti verranno effettuati dopo il ricevimento a titolo di anticipo dei fondi FEASR per il nuovo periodo di programmazione oppure sulla base di anticipazioni statali o regionali. Le spese transitorie sono indicate nelle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 del presente Programma e rispettano le tabelle di concordanza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006. In particolare, i seguenti impegni pluriennali transiteranno nel periodo di programmazione 2007/2013:

- contratti quinquennali non ancora scaduti relativi alle misure agroambientali (misura F del PSR 2000/2006);
- pagamenti annuali relativi alla misura Prepensionamento (misura D del PSR 2000/2006).

Per quanto riguarda il trascinarsi dovuto al mancato pagamento di parte degli elenchi di liquidazione 2006, le misure interessate sono le seguenti:

- indennità compensativa (misura E del PSR 2000-2006);
- misure agroambientali (misura F del PSR 2000/2006);
- prepensionamento (misura D del PSR 2000/2006);
- insediamento giovani agricoltori (misura B del PSR 2000/2006);
- interventi nel settore della selvicoltura (misura I del PSR 2000/2006).

Riepilogo dei trascinamenti finanziari dal precedente periodo di programmazione (PSR 00-06)

MISURA	Spesa pubblica totale	FEASR	Spesa privata	Costo totale
112 Insediamento di giovani agricoltori	507.792	223.428	-	507.792
113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	132.980	58.511	-	132.980
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	287.443	126.475	114.977	402.420
Totale Asse 1	928.215	408.414	114.977	1.043.192
211 Indennità compensativa degli agricoltori...	8.101.824	3.564.803	-	8.101.824
214 Pagamenti agroambientali	6.638.991	2.921.156	-	6.638.991
Totale Asse 2	14.740.815	6.485.959	-	14.740.815
TOTALE GENERALE	15.669.030	6.894.373	114.977	15.784.007

- b) CONDIZIONALITÀ – La Regione ha provveduto, con propria deliberazione n. 3412 in data 30.11.07 (vedi allegato 4), a recepire il Decreto Ministeriale n. 13286 del 18.10.07 recante modifiche ed integrazioni al DM n. 12541 del 21 dicembre 2006, relativo alla «Disciplina del regime della condizionalità della PAC». Con tale atto si definiscono i criteri di gestione obbligatori – di cui all'articolo 4 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03 – e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tale disciplina si applica ai pagamenti diretti e alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a) – punti da i) a v) – e lettera b) – punti i), iv) e v) – del regolamento CE n. 1698/05.
- c) L'IVA non è ammissibile a contributo del FEASR, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- d) Per le misure d'investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territoriali e a svantaggi strutturali, come di seguito descritto:

Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

- migliorare la dotazione di capitali fissi;
- favorire le utilizzazioni forestali per la produzione di energia rinnovabile;
- favorire l'ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione, e commercializzazione dei prodotti forestali;
- promuovere la certificazione delle microimprese forestali;

- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- accrescere la capacità delle foreste di produrre, su basi sostenibili, una gamma diversificata di beni e servizi;
- mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo forestale e favorire l'integrazione tra gestori e/o produttori e utilizzatori e/o fruitori.
- aumentare la competitività delle imprese attraverso l'abbattimento dei costi di produzione grazie all'utilizzo di energie rinnovabili idonee a ridurre i consumi energetici.

Misura 311: Diversificazione in attività non agricole

- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale;
- incrementare l'occupazione dei componenti della famiglia agricola.

Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- incrementare l'occupazione dei componenti della famiglia agricola;
- consolidare e ampliare il tessuto imprenditoriale locale promuovendo lo sviluppo di nuove attività produttive

Misura 313: Incentivazione di attività turistiche

- valorizzare gli antichi «ru» quali risorse ambientali e turistiche delle aree rurali;
- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- sviluppare i settori non agricoli del territorio rurale;
- valorizzare le risorse turistiche delle aree rurali.

Misura 321: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale, incluso l'accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT);
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

Misura 322: Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali

- recuperare il patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali;
- migliorare l'attrattività dei luoghi;
- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale;
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

- mantenere e recuperare il patrimonio culturale delle aree rurali;
- rafforzare i legami identitari fra popolazione e territorio;
- migliorare la protezione e la fruibilità dei siti di grande interesse naturalistico;
- migliorare l'attrattività dei luoghi;
- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale;
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

e) Tutte le tipologie di investimento di seguito descritte, non sono sovvenzionate da nessun altro strumento della Politica Agricola Comune. Pertanto, i beneficiari dei contributi del PSR 2007-2013 della Regione Valle d'Aosta non potranno presentare, per la stessa azione, domanda di aiuto con altri strumenti della PAC. La verifica della non cumulabilità degli aiuti verrà effettuata, attraverso un controllo incrociato, dal Sistema Informativo Agricolo Regionale, mediante il quale vengono presentate le domande di contributo sia per i fondi del PSR che per quelli degli altri strumenti della PAC.

In particolare, di seguito sono descritti i criteri di demarcazione con gli interventi delle OCM con riferimento alle singole misure interessate.

Nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 è necessario impostare le future azioni di sostegno in funzione di una precisa demarcazione che eviti il rischio di sovrapposizione di aiuti a livello di singola tipo-

logia di intervento e di singolo soggetto beneficiario, ma che permetta al contempo una complementarietà degli interventi.

Il PSN al paragrafo 5.3 tratta del campo d'applicazione della complementarietà fra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e quelle del primo pilastro della PAC. In particolare, il PSN individua i seguenti ambiti di complementarietà:

- i pagamenti diretti [articolo 42, paragrafo 5 e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003];
- le organizzazioni comuni di mercato;
- la condizionalità (come elemento strategico per l'applicazione delle misure dell'asse 2 del PSR) e il sistema di consulenza aziendale;
- gli aiuti alle colture bioenergetiche.

In linea generale, il PSR fa riferimento ai criteri indicati nel PSN. Di seguito si riportano le relazioni tra le singole misure e il primo pilastro, indicando i criteri di relazione laddove sussistano eventuali sovrapposizioni.

Asse/Misura	Relazioni con Primo pilastro: PUA, art. 69, OCM ortofrutta; OCM vino
<i>Asse 1</i>	
Insediamento di giovani agricoltori Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità	- - Il sostegno interessa solo prodotti forestali Sono ammissibili solo i costi fissi sostenuti con gli Organismi di Controllo; non sovrapposibilità con art. 69 Il sostegno non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle OCM. Sono escluse le azioni di informazione e promozione già beneficiarie di un sostegno ai sensi del Reg. (CE) n. 2826/2000; non sovrapposibilità con art. 69.
<i>Asse 2</i>	
Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane Pagamenti agroambientali Pagamenti per il benessere degli animali	Applicazione dei criteri di condizionalità; non sovrapposibilità con art. 69 Applicazione dei criteri di condizionalità; non sovrapposibilità con art. 69 Applicazione dei criteri di condizionalità; non sovrapposibilità con art. 69
<i>Asse 3</i>	
Diversificazione in attività non agricole Incentivazione di attività turistiche Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Formazione e informazione Acquisizione di competenze e animazione	- - - - - - -

Asse 4	
Strategie di sviluppo locale	-
Cooperazione interterritoriale e transnazionale	-
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio	-
Assistenza tecnica	-

Si segnalano alcuni punti specifici:

- il PSR non agisce con sostegno diretto a favore di su bioenergie da coltivazioni erbacee (capitolo 5 del reg. 1782/03) e non prevede sostegni agli investimenti nelle aziende agricole, quindi per tali interventi non sono possibili sovrapposizioni con le OCM ortofrutta, vino e apicoltura;
- nella Regione Valle d'Aosta non sono presenti:
- OP ai sensi dell'OCM ortofrutta;
- OP ai sensi dell'OCM apicoltura;
- produzioni interessate dall'OCM Zucchero;
- produzioni interessate dall'OCM Olio d'Oliva;
- produzioni interessate dall'OCM Tabacco.

Peraltro, in merito all'OCM ortofrutta, pur non esistendo un'OP a livello regionale, si rileva che una Cooperativa frutticola valdostana aderisce ad un'OP piemontese: a tal proposito, l'Amministrazione regionale conferma che sia gli interventi strutturali (a favore delle aziende agricole e delle strutture di trasformazione e commercializzazione) che i premi eventualmente concessi dalla suddetta OP nell'ambito del proprio Piano Operativo (rinnovamento varietale, potatura verde e diradamento manuale, rispetto del disciplinare di produzione, utilizzo di insetti utili e lotta per confusione, taratura degli atomizzatori) non sono in alcun modo previsti dalle Misure del presente Programma.

Si ricorda infine che l'applicazione dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 è sancita a livello nazionale dal DM n. 2026 del 5 agosto 2004, che in sintesi prevede:

- *Settore dei seminativi*: coltivatori di frumento duro, frumento tenero e mais che utilizzino sementi certificate ed esenti da contaminazioni OGM, appartenenti ad una delle varietà previste dallo stesso decreto oppure applicazione obbligatoria dell'avvicendamento almeno biennale che includa colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo;
- *Settore delle carni bovine*: viene erogato per le vacche nutrici, per le vacche a duplice attitudine o per ciascun capo macellato che rispetti le seguenti condizioni:
 - a) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze da carne, la loro iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
 - b) per le vacche a duplice attitudine, elencate nell'allegato B del presente decreto, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;
 - c) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai sette anni e per i bovini detenuti in azienda per almeno sette mesi, di età compresa tra gli otto ed i venti mesi, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;
 - d) per ciascun bovino macellato in età superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi e allevato in conformità a un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico, nonché per i bovini allevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2081/92 e dal regolamento (CE) n. 1804/99, compatibilmente con i piani di sviluppo rurale, la permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.

- *Settore delle carni ovine e caprine*: viene erogato per un numero minimo di 50 capi che vengano condotti al pascolo per almeno 120 giorni.

Come evidenziato al capitolo 10 del presente Programma, tutti i premi confluiscono nel pagamento unico, quale regime di sostegno al reddito degli agricoltori. Le misure cofinanziate del PSR non si sovrappongono a tali premi, anzi ne integrano le finalità di sostegno agli agricoltori valdostani attraverso interventi specifici a favore della conservazione della biodiversità (Misura 214 – Agroambiente) e al benessere animale (misura 215), come descritto nella tabella seguente:

Articolo 69: CAMPO DI APPLICAZIONE IN VALLE D'AOSTA		MISURE DEL PSR COINVOLTE (all. II del Reg. 1974/06)
Seminativi: utilizzo di sementi certificate (OGM FREE)	Attivato	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69; Pagamenti agroambientali: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.
Seminativi: avvicendamento colturale	Non attivato	Pagamenti agroambientali – non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.
Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura	Attivato	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.
		Pagamenti agroambientali: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.
		Pagamenti per il benessere degli animali: la misura non è non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.
Carni bovine e Carni ovicaprine: vacche ed altri bovini allevati secondo metodi estensivi	Attivato	Indennità compensative per gli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane: non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.
		Pagamenti agroambientali – Non ci sono sovrapposizioni con l'art. 69 del Reg. CE 1782/2003.
		Pagamenti per il benessere degli animali: la misura non è non è previsto alcun aiuto per la tipologia prevista dall'art. 69.

- f) *Coerenza e plausibilità dei calcoli* – Come previsto dall'art. 48 del regolamento di attuazione del reg. 1698/2006, la Regione Valle d'Aosta ha affidato ad un organismo indipendente (Institut Agricole Régional di Aosta) la verifica della coerenza e dell'attendibilità dei calcoli dei premi effettuati dagli Uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali (le giustificazioni economiche dei premi sono riportate all'Allegato 5).
- g) *Abbuono di interessi e sistemi di capitalizzazione* – L'unica misura che prevede l'erogazione dell'aiuto anche secondo la formula dell'abbuono di interessi è la Misura 112 (nel caso del premio «misto»). In tal caso, L'importo massimo concesso come abbuono di interessi è fissato in euro 15.000, attualizzati al momento dell'erogazione che avviene in un'unica soluzione alla stipula del mutuo. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento-attualizzazione previsto dall'Unione europea. La percentuale di abbattimento del tasso di interesse può variare in base al capitale investito (rispettando il massimale dei 15.000 euro attualizzati), in base agli accordi tra beneficiario e istituto di credito e all'entità dell'investimento da realizzare; il tasso finale non potrà comunque essere inferiore all'1% annuo e rimane fisso per l'intero periodo del mutuo. Il beneficiario dovrà esprimere la volontà di usufruire dell'abbuono di interessi nel piano aziendale indicando per quali investimenti è necessaria questa forma di finanziamento. La durata massima del mutuo è fissata in anni 10 più 3 anni di pre-ammortamento. Le rate saranno semestrali posticipate.

Ai fini dell'applicazione dell'abbuono di interessi, l'Organismo pagatore deve stipulare una convenzione con l'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono.

- h) Per tutte le misure che prevedono investimenti (Misura 123 e le Misure dell'Asse III, 311, 312, 313, 321, 322, 323, siano esse attivate con o senza approccio Leader) è prevista l'erogazione dell'anticipo (massimo 20%), con le modalità disposte dall'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/06.
- i) Periodo di ammissibilità delle spese: per tutte le misure del Programma, fatta eccezione per quelle diversamente indicate, l'ammissibilità delle spese è dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

5.3 Informazioni richieste relativamente agli Assi ed alle misure

5.3.1 Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

L'asse 1 prevede le seguenti misure cofinanziate:

Misura 112	«Insediamento di giovani agricoltori»
Misura 113	«Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli»
Misura 123	«Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali»
Misura 132	«Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»
Misura 133	«Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità»

Come specificato al capitolo 3.2.2, le altre misure afferenti a questo Asse, e non cofinanziate all'interno del presente Programma, sono attivate come aiuti di Stato attraverso la legge regionale n. 32/07 (Titolo III); di seguito si riporta una descrizione della corrispondenza fra le Misure dell'Asse 1 previste dal reg. 1698/05 e gli aiuti attivati attraverso la suddetta legge regionale.

Art. 21 Reg. CE 1698/05 (Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione)

Art. 59 comma 1, lett. a) e c), della LR 32/07 (Assistenza tecnica e formazione)

Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, sono essere concessi agli imprenditori agricoli, ai sensi del reg. di esenzione 1857/06, aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro per la formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti dall'organizzazione del programma, da eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione dell'imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori e per l'organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi.

Art. 60 comma 1, lett. a) della LR 32/07 (Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Ai sensi del reg. 1998/06, alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle iniziative dirette a garantire la formazione agli operatori delle aziende.

Disposizioni comuni agli articoli 59 e 60 della LR 32/07 in materia di formazione

In linea generale, in applicazione dei due articoli sopra citati, si intende promuovere l'organizzazione di brevi corsi tecnici e giornate informative relativamente a una serie di tematiche, tra le quali: gli aspetti legislativi delle varie fasi della filiera produttiva e distributiva delle piante officinali, la mascalcia bovina, la lavorazione della carne bovina, argomenti e conoscenze propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari ai sensi del DPR 290/2001, programma di formazione per apicoltori e imprenditori apistici a supporto del reg. CE 797/2004, fondamenti di diagnostica delle malattie crittogamiche e entomologiche nel meleto.

Si precisa che l'organizzazione di corsi rilevanti e qualificanti sarà invece oggetto di finanziamento nell'ambito del Programma operativo occupazione dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione – Fondo sociale europeo 2007/2013.

Art. 24 (Utilizzo di servizi di consulenza) e art. 25 Reg. CE 1698/05 (Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale)

Art. 59 comma 1, lett. b) e f) della LR 32/07 (Assistenza tecnica e formazione)

Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, possono essere concessi agli imprenditori agricoli, ai sensi del reg. di esenzione 1857/06, aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro per:

- servizi di sostituzione dell'imprenditore o di un suo collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie;
- consulenze a carattere non continuativo o periodico di esperti che non siano connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa.

Art. 60 comma 1, lett. a), b) e c) della LR 32/07 (Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Ai sensi del reg. 1998/06, alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle iniziative dirette:

- a garantire adeguata assistenza tecnica agli operatori delle aziende;
- a promuovere e migliorare la qualità e la tracciabilità delle produzioni;
- all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale.

Art. 26 Reg. CE 1698/05 (Ammodernamento delle aziende agricole)

Art. 50 (Investimenti nelle aziende agricole) e art. 51 della LR 32/07 (Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali)

In un'ottica di ammodernamento delle aziende agricole e al fine di favorire la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità della produzione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, alle aziende operanti nel settore della produzione primaria possono essere concessi aiuti, ai sensi del reg. 1857/06, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli strumenti informatici, destinati al miglioramento, all'incremento e alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non superiore al loro valore di mercato;
- b) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- c) spese e oneri di progettazione e altre spese di carattere generale correlate alle iniziative di cui alle lettere a) e b);
- d) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, sino ad un costo non superiore al 10 per cento delle spese ammissibili dell'investimento.

Sempre ai sensi del reg. 1857/06, al fine di conservare la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso tempo, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità delle produzioni, nonché la riduzione dei costi di produzione, il recupero del patrimonio storico e architettonico a valenza agricola e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, avente interesse archeologico o storico;
- b) interventi diretti alla conservazione di elementi del patrimonio facente parte dei fattori produttivi dell'azienda;
- c) spese e oneri di progettazione inerenti agli interventi di cui alle lettere a) e b).

Art. 28 Reg. CE 1698/05 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli)

Art. 56 della LR 32/07 (Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Al fine promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi aiuti, ai sensi del reg. 70/01, alle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi comprese le spese di consulenza relative alla loro realizzazione.

Art. 30 Reg. CE 1698/05 (Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura)

Art. 66 della LR 32/07 (Infrastrutture rurali)

Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del R.D. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- interventi di miglioramento della viabilità rurale;
- interventi di sistemazione e bonifica del terreno;
- interventi di elettrificazione rurale;
- interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.

Segue la descrizione delle cinque Misure cofinanziate dal FEASR all'interno del presente Programma (Misure 112, 113, 123, 132 e 133).

5.3.1.1 *Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano*

Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori

Titolo della misura: Insediamento di giovani agricoltori

Riferimento normativo: articolo 20 lettera a) punto (ii) e articolo 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 13 e articolo 14, punto 5.3.1.1.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 112

1) *Quadro logico della misura*

Dall'analisi del contesto agricolo regionale sono emersi i fabbisogni specifici di intervento relativi al capitale umano e alla struttura delle aziende agricole che l'Amministrazione regionale intende affrontare con la presente misura, quali:

- a) in termini di «Uso del suolo, assetto della proprietà e dimensione media delle aziende» (vedi paragrafo 3.1.1.4) i fabbisogni specifici di intervento sono:
 - salvaguardare le superfici agricole al fine di conservare la tradizionale attività agricola;
 - promuovere il ruolo dei giovani e delle donne;
- b) in termini di «Rendimento del settore agricolo» (capitolo 3.1.2), ed in particolare dal punto di vista strutturale (vedi paragrafo 3.1.2.1) e in un'ottica di valorizzazione del capitale umano (vedi par. 3.1.2.4) i fabbisogni specifici di intervento sono:
 - ridurre i costi di produzione e favorire l'aumento delle dimensioni fisiche ed economiche delle aziende agricole;
 - migliorare le condizioni di accesso all'imprenditoria femminile e ai giovani;
 - aumentare il livello di professionalità degli operatori dei settori agricolo, alimentare e forestale.

In particolare, avendo constatato che gli imprenditori agricoli valdostani hanno in media una età elevata – e, di conseguenza, una bassa propensione all'investimento, all'innovazione ed al cambiamento – risulta che le aziende agricole hanno l'esigenza di attuare il rinnovo generazionale della imprenditoria agricola, adeguando nel contempo le dimensioni e le dotazioni strutturali delle aziende agricole interessate alle attuali necessità dell'agricoltura valdostana.

Gli interventi previsti dalla Misura 112 hanno la finalità di assicurare la prosecuzione dello svolgimento della attività agricola nella regione, assicurando altresì il miglioramento del livello medio della qualificazione professionale ed il livello di dinamismo imprenditoriale e di ricettività nei confronti dell'innovazione.

2) *Obiettivi della misura*

Sulla base di quanto detto al punto precedente, l'obiettivo generale della misura è «favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli e l'adeguamento strutturale dell'azienda agricola»: in particolare, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- ridurre l'età media degli agricoltori;
- assicurare un sostegno iniziale ed un reddito adeguato ai giovani agricoltori;
- aumentare la dimensione aziendale, per assicurare l'insediamento di imprese agricole più competitive, dinamiche e con minori problematiche strutturali.

3) *Campo di applicazione, scopi ed azioni*

La misura è attuata nel periodo 2007-2013 su tutto il territorio regionale.

Le azioni attuate consistono nel favorire – mediante l'erogazione di un sostegno – l'iniziale insediamento di giovani agricoltori nelle aziende agricole e l'adeguamento strutturale delle medesime. Le stesse azioni consentono, inoltre, di privilegiare la nascita di una generazione di imprenditori consapevoli dell'importanza della riqualificazione professionale del settore e delle produzioni finalizzate alla qualità.

L'effetto apprezzabile derivante dall'applicazione della presente Misura sarà l'attuazione, da parte di questa nuova classe imprenditoriale, di pratiche agricole aventi metodi rispettosi del paesaggio, degli spazi naturali e, più in generale, dell'ambiente.

4) *Beneficiari*

Giovani agricoltori:

- di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti;
- che si insediano per la prima volta, a tempo prevalente o parziale, come titolari o contitolari in un'azienda agricola;
- che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali;
- che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- titolari di aziende agricole finalizzate alla produzione primaria (secondo la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile).

Le aziende agricole dei beneficiari devono avere sede operativa nel territorio della Regione Valle d'Aosta; l'ubicazione delle superfici e degli allevamenti deve essere in prevalenza (almeno il 75% della dimensione aziendale) nel territorio regionale.

Requisiti di ammissibilità:

- requisiti soggettivi del richiedente: imprenditori agricoli a tempo prevalente (diplomati e non); agricoltori a tempo parziale (diplomati e non);
- requisiti del piano aziendale: innovazioni tecniche e/o tecnologiche per la riduzione dell'impatto ambientale e del risparmio energetico/idrico, redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento a regime, introduzione e/o sviluppo di produzioni di qualità, data di presentazione domanda.

5) *Definizione di «insediamento»*

Per insediamento s'intende la data meno recente fra l'inizio attività risultante al registro della Camera valdostana delle imprese e professioni e quella d'iscrizione, come titolare d'azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuto presso l'INPS.

Nel caso d'insediamento all'interno di una società con oggetto sociale lo svolgimento dell'attività agricola iscritta al registro della Camera valdostana delle imprese e professioni, il momento del primo insediamento coincide con la data di costituzione/variazione della compagine sociale.

Forme d'insediamento:

- a tempo prevalente: giovani agricoltori titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole aventi una dimensione aziendale di almeno 287 giornate lavorative (corrispondente ad 1 ULU);
- a tempo parziale: giovani agricoltori che dedicano all'attività agricola più del 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano dalla stessa più del 50% del proprio reddito, titolari/contitolari, per almeno 5 anni dal perfezionamento, di aziende agricole con dimensione di almeno 200 giornate lavorative (pari a 0,7 ULU). A tal proposito, si evidenzia che questa figura professionale prevede un impegno in termini di tempo-lavoro, nell'attività agricola, ben superiore a quello richiesto per la figura di «imprenditore agricolo professionale» di cui al DLgs 99/2004 per le zone svantaggiate (25% sia per il tempo-lavoro che per il reddito).

6) *Piano aziendale e ottemperanza con i requisiti Comunitari vigenti*

Il piano aziendale (di cui all'Articolo 22, paragrafo (1), lettera (c), del Reg. (CE) n. 1698/2005) deve descrivere almeno i seguenti aspetti:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola, gli aspetti organizzativi (strutture, attrezzature, animali, colture, trasformazioni e canali di vendita ecc.) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda;
- stato patrimoniale, economico e finanziario;
- aspetti organizzativi (strutture, attrezzature, animali, colture, trasformazioni e canali di vendita ecc.);
- obiettivi per lo sviluppo delle attività nella nuova azienda e gli strumenti operativi per attuarli;
- stima della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aziendale al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano aziendale;
- i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- indicazioni generali di mercato;
- quadro logico;
- calendario di programmazione degli interventi;
- riferimento alla fruizione di interventi concessi da altre misure del PSR con informazioni sufficientemente dettagliate da poter fungere da base anche alla richiesta di sostegno prevista da dette altre misure;
- il piano deve inoltre dimostrare che l'azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale.

Una bozza indicativa del Piano aziendale da compilare in fase di presentazione di domanda di premio di primo insediamento è riportata all'Allegato 3.

Il rispetto del piano aziendale sarà verificato entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, si provvederà al recupero del sostegno già erogato.

Al termine del periodo di tolleranza o «perfezionamento» (a cui segue l'erogazione del saldo) il richiedente deve mantenere per almeno 5 anni la titolarità/contitolarità dell'impresa agricola, che non potrà subire riduzioni dimensionali.

7) *Periodo di tolleranza al fine di soddisfare le condizioni di conoscenze e competenze professionali*

Le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di premio. Tuttavia, se il giovane agricoltore necessita di un periodo di adattamento per avviare o riorganizzare l'azienda, nonché per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale.

8) *Possibilità di combinare misure differenti attraverso il piano aziendale dei giovani agricoltori*

Il primo insediamento è criterio di selezione prioritario per formare le graduatorie di gran parte delle misure del programma di sviluppo rurale regionale. La misura è correlata con misure dell'Asse I quali il Prepensionamento (Misura 113) e sulla qualità (Misura 132). La misura in esame è altrettanto correlata con gli interventi relativi agli investimenti per il potenziale umano e fisico nelle aziende agricole che l'Amministrazione regionale attuerà attraverso la legge quadro per il settore agricolo di cui al capitolo 5.3.1 (premessa a questo Asse).

Lo strumento di connessione è il piano aziendale la cui applicazione prevede l'accesso agevolato alle misure

previste nel piano stesso. Il piano varrà come domanda preliminare per l'accesso a tali misure. La misura è correlata anche alle misure all'Asse III: l'insediamento di giovani agricoltori è un elemento di sviluppo dei territori più marginali, dove la marginalità non è da intendersi solo come mancanza di servizi essenziali a causa della distanza dai centri urbani ma soprattutto per la mancanza di tessuto sociale che è prerogativa per lo sviluppo del territorio.

Gli aiuti per gli investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole e per il rispetto delle norme comunitarie sono previsti dalla nuova Legge quadro per l'agricoltura che verrà approvata nei primi giorni di dicembre 2007 dal Consiglio regionale: non sarà quindi attivata la Misura 121 all'interno del Piano di sviluppo rurale per la Valle d'Aosta 2007 – 2013. Pertanto, le norme comunitarie per le quali sarà concedibile l'aiuto e la relativa proroga per l'adeguamento saranno definite nelle Deliberazioni della Giunta regionale che daranno applicazione alla suddetta Legge quadro, e, comunque, nel rispetto dei 36 mesi di cui all'articolo 26 1/3 del Regolamento (CE) 1658/05.

9) *Concessione del sostegno ed ammontare dell'aiuto*

La decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro 18 mesi dal momento dell'insediamento. Il premio è modulato secondo lo schema riportato nella pagina seguente:

DESCRIZIONE E MODULAZIONE DEL PREMIO UNICO			Imprenditori agricoli a tempo parziale		Imprenditori agricoli a tempo prevalente	
			non diplomati	diplomati (*)	non diplomati	diplomati (*)
PREMIO BASE			14.000	18.000	26.000	30.000
PREMIO AGGIUNTIVO			max 10.000			
OBIETTIVI GENERALI DEL P.S.A. (vedi Quadro logico - Allegato 3 al PSR)	AZIONI QUALIFICANTI DI NUOVA INTRODUZIONE	PUNTI	Il premio aggiuntivo è modulato in base al raggiungimento delle seguenti fasce di punteggio: Punteggio da 0 a 5 punti: nessun premio aggiuntivo riconosciuto Punteggio da 6 a 10 punti: premio aggiuntivo pari a 2.000 euro Punteggio da 11 a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 6.000 euro Punteggio superiore a 15 punti: premio aggiuntivo pari a 10.000 euro			
1- aumentare la competitività aziendale 2- migliorare la qualità di vita della famiglia rurale 4- diffondere la conoscenza del territorio rurale locale e migliorare il rapporto fra urbano e rurale	Agriturismo	2				
	Ospitalità Turistica minore	1				
	Fattorie didattiche	3				
	Attività non rurali	2				
	Attività turistiche	2				
	Servizi ambientali	5				
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Certificazioni					
	sistemi regolamentati					
	agricoltura biologica	5				
	DOP, IGP, DOC, VQPRD	3				
	sistemi volontari					
	ISO 9000,22000	3				
	ISO 14000	5				
	UNI 10939, 11020	3				
	EUREPGAP, BRC, IFS	3				
	Metodi di marketing innovativi					
e-commerce	4					
vendita diretta	4					
1- aumentare la competitività aziendale 3- contribuire alla conservazione dell'ambiente	Introduzione di tecnologie innovative	4				
	azioni per il risparmio idrico e/o energetico	5				
	Produzione di energia da fonti rinnovabili	5				
Premio "unico" totale			24.000	28.000	36.000	40.000
Premio "misto" (conto capitale + abbuono interessi): al premio base di cui sopra (diversificato in base al tipo di beneficiario e alla formazione ed eventualmente maggiorato delle quote aggiuntive) si somma un abbuono di interessi per un massimo di 15.000 euro.						

* giovani agricoltori in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali.

10) Tipo di aiuto

Contributo in conto capitale (premio «unico»)

L'aiuto (diversificato per tipo di imprenditore e comprensivo delle eventuali maggiorazioni) non può superare i massimali indicati nella tabella precedente (max. 40.000 euro); la liquidazione avviene in due fasi:

1. con la prima liquidazione viene erogato il 50% del premio base (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di insediamento);
2. col saldo viene erogato il restante 50% del premio base e le quote aggiuntive (l'erogazione avviene a seguito dell'accoglimento della domanda di perfezionamento).

Nel caso in cui il beneficiario presenti opportuna fideiussione, il premio base verrà erogato in un'unica soluzione, mentre le quote aggiuntive non ancora erogate sono corrisposte al perfezionamento.

Contributo in conto interessi (nel caso del premio «misto»)

L'importo massimo concesso come abbuono di interessi è fissato in euro 15.000, attualizzati al momento dell'erogazione che avviene in un'unica soluzione alla stipula del mutuo. Il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento-attualizzazione previsto dall'Unione europea.

La percentuale di abbattimento del tasso di interesse può variare in base al capitale investito (rispettando il massimale dei 15.000 euro attualizzati), in base agli accordi tra beneficiario e istituto di credito e all'entità dell'investimento da realizzare; il tasso finale non potrà comunque essere inferiore all'1% annuo e rimane fisso per l'intero periodo del mutuo.

Il beneficiario dovrà esprimere la volontà di usufruire dell'abbuono di interessi nel piano aziendale indicando per quali investimenti è necessaria questa forma di finanziamento.

La durata massima del mutuo è fissata in anni 10 più 3 anni di pre-ammortamento. Le rate saranno semestrali posticipate.

Nel caso di premio misto, il premio totale massimo non può superare i 55.000 euro.

Per entrambe le formule di premio (premio «unico» e premio «misto»), l'erogazione del premio sarà proporzionata al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano aziendale.

11) Quadro finanziario complessivo

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 4,85 Meuro

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 4,85 Meuro

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 2,14 Meuro

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

12) Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di giovani agricoltori insediati	203
	Volume totale degli investimenti (M€)	5,1
di risultato	Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie (M€)	0,30
di impatto	Crescita economica (M€)	2,06
	Produttività del lavoro (€/UL)	800

13) *Contratti in corso dalla precedente programmazione*

L'ammontare dei trascinamenti sulla programmazione 2007-2013, per effetto di pratiche approvate ai sensi della Misura I.A.2 del PSR 2000-2006 e non completamente pagate, è pari a euro 507.792 di spesa pubblica totale; la quota FEASR è pari a 223.428 euro, pari al 44% di cofinanziamento.

Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

Titolo della misura: Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

Riferimento normativo: articolo 20 lettera a) punto (iii) e articolo 23 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 14 e punto 5.3.1.1.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 113

1) *Quadro logico della misura*

Dall'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza del settore primario valdostano sono emersi i seguenti fabbisogni (vedi capitolo 3.1.2 *Il rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale*):

- contrastare il processo di senilizzazione attraverso un adeguato ricambio generazionale e un'attenzione particolare all'impiego femminile;
- frenare la diminuzione – numerica e dimensionale – delle aziende agricole, al fine di mantenere il tessuto produttivo sul territorio.

In particolare, avendo constatato che mediamente le aziende agricole valdostane hanno dimensioni contenute e che l'incremento delle dimensioni (fisiche ed economiche) delle medesime è condizione indispensabile per garantirne la vitalità economica, si ritiene indispensabile incentivare – attraverso l'attuazione della misura 113 – il pensionamento anticipato degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, favorendo il ricambio generazionale e l'ampliamento aziendale nel settore agricolo.

2) *Obiettivi della misura*

La misura prevede, coerentemente con gli schemi di pensionamento nazionali, l'attivazione di procedure che incentivano il ricambio generazionale sia degli imprenditori che della manodopera aziendale. Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- ridurre l'età media degli imprenditori agricoli;
- favorire l'adeguamento strutturale delle aziende;
- favorire la costituzione di aziende agricole di maggiori dimensioni e più concorrenziali

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è attuata nel periodo 2007-2013 su tutto il territorio regionale.

I beneficiari sono titolari di aziende agricole aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

La misura prevede le seguenti tipologie di intervento:

- premio annuo per cessione di azienda;
- premio annuo per abbandono attività lavorativa agricola.

L'intervento prevede la cessione dell'azienda, da parte di un soggetto esercitante l'attività agricola e avente determinati requisiti, ad un rilevataro, avente a sua volta determinati requisiti. Il cedente in cambio ottiene un premio annuale che costituisce una pensione anticipata. La misura favorisce l'aumento delle dimensioni aziendali, l'accorpamento dei terreni e il ricambio generazionale.

4) *Beneficiari*

I beneficiari sono imprenditori agricoli o lavoratori agricoli, così individuati:

imprenditori agricoli: soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:

- a) età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età normale per il pensionamento;
- b) numero di anni mancanti per il raggiungimento dell'età normale di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
- c) impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola a fini commerciali;
- d) aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni precedenti;

lavoratori agricoli: soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:

- a) età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età normale per il pensionamento;
- b) numero di anni mancanti per il raggiungimento dell'età normale di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
- c) impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola;
- d) aver dedicato all'agricoltura, nei 5 anni precedenti, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro in qualità di coadiuvante/collaboratore familiare o lavoratore agricolo;
- e) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di 2 anni a tempo pieno nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- f) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5) *Condizioni da garantire a cura del rilevatario.*

Ai fini dell'erogazione e del mantenimento del premio è necessario che il soggetto che rileva l'attività agricola ceduta dal beneficiario dimostri di:

- subentrare al cedente insediandosi come previsto dall'articolo 22 del Reg. (CE) 1698/2005;
- essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

6) *Collegamenti con la normativa nazionale in tema di pensioni*

Il sistema pensionistico nazionale è attualmente suddiviso in due differenti sistemi, quello retributivo e quello contributivo.

Nel primo caso, l'età minima per la pensione di vecchiaia è fissata in 60 anni per le donne e 65 per gli uomini e la pensione viene riconosciuta solo se il richiedente ha versato almeno 20 annualità di contributi.

Nel secondo caso, chi ha versato contributi soltanto a partire dal 1996, può beneficiare del trattamento pensionistico con 57 anni di età e con almeno 5 anni di annualità versate se l'importo della pensione da percepire sia almeno 1,2 volte l'assegno sociale; in alternativa sono necessari 65 anni di età con 5 anni di contributi versati.

7) *Collegamenti con la misura di insediamento dei giovani agricoltori*

La misura in esame è strettamente connessa alla misura 112 «insediamento di giovani agricoltori» in quanto perseguono gli stessi obiettivi. La misura in esame è altrettanto correlata con misure attivate come Aiuti di Stato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta pertinenti gli investimenti per il potenziale umano e fisico nelle aziende agricole.

8) *Durata dell'aiuto*

La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e

per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

9) *Ammontare dell'aiuto*

L'imprenditore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 18.000 euro per anno e 180.000 euro nel complesso.

Nel caso di cessione dell'azienda agricola da parte di più cedenti, il sostegno totale al prepensionamento di cui all'Articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrà essere limitato all'importo previsto per un unico cedente.

Il lavoratore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 4.000 euro per anno e 40.000 euro nel complesso.

L'aiuto è modulato secondo quanto descritto nel prospetto seguente:

Premio annuo a favore del prepensionato	Tipo di rilevatori	
	titolari di aziende agricole	giovani agricoltori
Premio base per il cedente	€ 7.400	€ 8.400 per i primi 5 anni
Premio a superficie per Ha/SAU ceduta	400 €/Ha fino a un max. di 9.600 €	
Premio per lavoratore agricolo	€ 4.000	

10) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 0,62 Meuro

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 0,62 Meuro

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 0,27 Meuro

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

11) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di imprenditori agricoli prepensionati	16
	Numero di lavoratori agricoli prepensionati	5
	Numero di ettari resi disponibili	225
di risultato	Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie (M€)	0,0
di impatto	Produttività del lavoro (€/UL)	105

12) *Contratti in corso dalla precedente programmazione*

L'ammontare dei trascinamenti sulla programmazione 2007-2013, per effetto di pratiche approvate ai sensi della

Misura I.A.3 del PSR 2000-2006 e non completamente pagate, è pari a euro 132.980 di spesa pubblica totale; la quota FEASR è pari a 58.511 euro, pari al 44% di cofinanziamento.

5.3.1.2 Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione

Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Titolo della misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Riferimento normativo: articolo 20 lettera b) punto (iii) del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 19 e punto 5.3.1.2.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 123

1) Quadro logico della misura

Dall'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza del settore forestale valdostano (vedi paragrafo 3.1.2.3 – Il settore forestale) sono emersi i seguenti fabbisogni specifici di intervento:

- migliorare lo sfruttamento dei boschi sia sotto il profilo quantitativo (maggiore quantità di produzioni mercantili di pregio), sia sotto il profilo qualitativo (esigenza di ricavare assortimenti graditi al mercato e, in particolare, alla locale industria di prima lavorazione del legname);
- incentivare l'iniziativa privata verso una gestione corretta del bosco e la trasformazione/commercializzazione dei prodotti forestali.

In particolare, avendo constatato che è necessario accrescere la competitività del settore agricolo e forestale si ritiene necessario attivare la Misura 123 intesa a migliorare l'efficienza nella fase di trasformazione e di commercializzazione attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, commerciali e organizzative nonché attraverso il miglioramento della qualità delle produzioni.

In considerazione del fatto che mediante uno specifico Aiuto di Stato (cfr. capitolo 3.2) la Regione Autonoma Valle d'Aosta interviene a favore della ristrutturazione – attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, commerciali e organizzative – delle filiere agricole ed agroindustriali, attraverso la presente Misura si intende concentrare l'attenzione esclusivamente sul settore forestale il quale, come evidenziato al già citato paragrafo 3.1.2.3, necessita di migliorare lo sfruttamento dei boschi sia sotto il profilo quantitativo (maggiore quantità di produzioni mercantili di pregio), sia sotto il profilo qualitativo (esigenza di ricavare assortimenti graditi al mercato e, in particolare, alla locale industria di prima lavorazione del legname).

2) Obiettivi della misura

La misura è finalizzata a valorizzare i prodotti forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle strutture operanti nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche favorendo la produzione di energia rinnovabile, l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni.

Gli obiettivi perseguiti da questa misura sono:

- migliorare la dotazione di capitali fissi;
- favorire le utilizzazioni forestali per la produzione di energia rinnovabile;
- favorire l'ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione, e commercializzazione dei prodotti forestali;
- promuovere la certificazione delle microimprese forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- accrescere la capacità delle foreste di produrre, su basi sostenibili, una gamma diversificata di beni e servizi;
- mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo forestale e favorire l'integrazione tra gestori e/o produttori e utilizzatori e/o fruitori.
- aumentare la competitività delle imprese attraverso l'abbattimento dei costi di produzione grazie all'utilizzo di energie rinnovabili idonee a ridurre i consumi energetici.

3) Campo di applicazione ed azioni

La misura è attuata nel periodo 2007-2013 su tutto il territorio regionale; essa prevede la realizzazione di interventi materiali ed immateriali:

interventi materiali:

- costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- acquisto di macchine ed attrezzature forestali nuove (esclusi gli automezzi), compresi gli equipaggiamenti leggeri (motoseghe, verricelli, argani forestali, attrezzature antinfortunistiche, ecc.);
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento e energia idraulica;

interventi immateriali: tali interventi sono ammissibili solo se direttamente legati agli investimenti materiali sopra indicati e comunque nel limite massimo del 25% della spesa sostenuta per gli interventi materiali corrispondenti; possono rientrare in tale categoria:

- le spese generali previste dall'art. 55, par. 1), lettera c) del reg. (CE) n. 1974/06, quali onorari di agronomi, forestali, architetti, ingegneri e consulenti (per tutti gli onorari, nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per l'investimento materiale corrispondente), studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze;
- le spese propedeutiche all'ottenimento della certificazione forestale secondo standard di sostenibilità, se riconducibili agli investimenti materiali di cui sopra.

Non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione.

4) *Tipologia e dimensioni dell'impresa beneficiaria*

L'accesso alla misura è limitato alle micro-imprese¹⁶ operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e assimilati.

5) *Criteri di ammissibilità*

Il sostegno agli investimenti può essere concesso alle imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- iscrizione al registro delle imprese agricole e forestali presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- regolare iscrizione all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali;
- possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
- rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale;
- rispetto del requisito relativo al rendimento globale delle imprese.

In merito all'ultimo requisito, il sostegno viene accordato alle imprese che:

- dimostrano di essere in condizioni di redditività economica (fatturato medio pari a 30.000 euro/anno, calcolato come media dell'ultimo triennio) o di raggiungerla in un periodo stabilito, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse, e di essere in equilibrio finanziario;
- rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- dimostrano la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- dimostrano la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;

In ogni caso gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

L'impresa si impegna a garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per costruzioni, ristrutturazioni e/o ammodernamenti di impianti per lavorazione e di 5 anni per i macchinari, le attrezzature e i beni mobili in generale.

6) *Criteri di priorità*

Per garantire un'adeguata partecipazione dei produttori di base alle ricadute economiche derivanti dagli investimenti, nei bandi verranno stabilite alcune priorità:

a) priorità per tipo di investimento:

- nel caso di acquisto di attrezzature, priorità a quelle destinate ad utilizzazioni forestali;
- nel caso di impianti fissi, priorità a quelli che utilizzano fonti rinnovabili;

b) priorità per tipo di beneficiario:

- beneficiari organizzati secondo forme consorziate di proprietari/utilizzatori;
- aziende di minori dimensioni economiche che operano su scala regionale e direttamente collegate alla realtà forestale locale;
- priorità all'imprenditoria femminile e giovani imprenditori che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di emanazione del bando di accesso agli specifici aiuti;
- imprese che producono assortimenti legati alla produzione tipica locale o per la ristrutturazione di fabbricati tipici regionali (es. *rascard*, ..).

7) *Settori di produzione primaria interessati al sostegno degli investimenti*

L'unico settore interessato dalla misura è quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali.

8) *Norme di nuova introduzione per le quali può essere concesso il sostegno*

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione relative alla tutela ambientale e alla sicurezza sul lavoro.

In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvi; peraltro, ad oggi l'Amministrazione regionale non rileva norme di nuova introduzione per le quali concedere la suddetta proroga: nel caso di nuove norme sarà cura della Autorità di gestione del Programma modificare il presente Programma al fine di inserire le norme da prendere in considerazione.

9) *Tipologia di aiuto*

Il contributo è erogato in conto capitale.

10) *Intensità dell'aiuto*

L'aiuto concedibile ai sensi della presente misura è pari al 40% della spesa ammissibile.

11) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 4,06 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 2,44 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 1,07 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

12) *Contratti in corso dalla precedente programmazione*

L'ammontare dei trascinamenti sulla programmazione 2007-2013, per effetto di pratiche approvate ai sensi della Misura I.B.2 del PSR 2000-2006 e non completamente pagate, è pari a euro 287.443 di spesa pubblica totale; di questi, la quota FEASR è pari a 126.475 euro, pari al 44% di cofinanziamento. Il costo totale risulta pari a 402.420 euro, dato dalla somma fra la spesa pubblica totale sopra indicata e la spesa privata (114.977 euro, pari al 40% delle spese ammissibili).

13) *Coerenza con il primo pilastro*

La misura non sostiene interventi inseriti in ulteriori strumenti della Politica Agricola Comune.

14) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di aziende beneficiarie	35
	Volume totale degli investimenti (M€)	3,9
di risultato	Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie (M€)	0,2
	Numero di aziende che introducono innovazioni di prodotto o di processo	35
di impatto	Crescita economica (M€)	1,74
	Produttività del lavoro (€/UI)	675

¹⁶ Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36

5.3.1.3 Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli

Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Titolo della misura: Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Riferimento normativo: articolo 20 lettera c) punto (ii) del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 22 e punto 5.3.1.3.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 132

1) Quadro logico della misura

Dall'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza della agricoltura valdostana in termini di «Qualità dei prodotti agricoli e conformità coi principi comunitari» (par. 3.1.2.5) sono emersi i seguenti fabbisogni specifici di intervento:

- valorizzare ulteriormente – in termini quantitativi e qualitativi – le produzioni tipiche regionali afferenti ai sistemi di qualità europei;
- aumentare la tutela delle denominazioni di origine regionali da contraffazioni e prodotti di imitazione;
- accelerare le procedure di riconoscimento di altri due prodotti regionali nei sistemi di qualità europei, la mela ed il miele della Valle d'Aosta.

In particolare, avendo constatato che numerose importanti produzioni agroalimentari regionali afferiscono a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario (Vallée d'Aoste DOC per le produzioni vitivinicole, Fontina e Valle d'Aosta Fromadzo DOP per le produzioni casearie, Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP, Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP, oltre ai numerosi Prodotti Agricoli Tradizionali riconosciuti (così come definiti all'art. 8 «Valorizzazione del patrimonio gastronomico» del D.L. n. 173/98 e dal D.M. n. 350/99) si ritiene necessario attivare la Misura 132 finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare, allo scopo di incrementare il valore aggiunto delle produzioni agroalimentari e di accrescere le opportunità di mercato per i produttori.

2) Obiettivi della misura

La misura intende generare fiducia nei consumatori circa la qualità dei prodotti o dei processi produttivi, poiché risultanti dalla partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare oggetto del sostegno. Inoltre, la misura intende incrementare il valore aggiunto di tali prodotti e sostenere e incentivare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

In particolare, gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- perseguire una strategia di differenziazione delle produzioni al fine di conseguire e mantenere valore aggiunto delle produzioni;

- migliorare il potere contrattuale del settore agricolo valdostano nei confronti della GDO;
- favorire l'adeguamento strutturale e organizzativo delle imprese agricole per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti a livello nazionale.

3) Campo di applicazione ed azioni

La misura è attuata nel periodo 2008-2013 su tutto il territorio regionale.

Il sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano ed in relazione a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario (ad oggi non esistono sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale).

Non saranno ammessi i sistemi il cui unico scopo è quello di fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4) Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati che partecipano ai sistemi di qualità di cui al punto seguente.

5) Elenco dei sistemi di qualità Comunitari e nazionali ammissibili al sostegno:

I sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario ammissibili al sostegno sono:

- regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli e alimentari);
- titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo);
- reg. (CE) 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

Nella tabella seguente si riportano i prodotti regionali riconducibili ai suddetti sistemi di qualità comunitari e i relativi organismi di certificazione:

Riferimento reg. comunitario	Prodotti regionali	Organismi di certificazione
Reg. (CE) 510/2006	Fontina DOP (lattiero caseario)	CSQA
	Valle d'Aosta Fromadzo DOP (lattiero caseario)	CSQA
	Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP (carni)	INEQ
	Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP (carni)	INEQ
Reg. (CE) 1493/1999	Esiste un'unica DOC regionale «Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste» il cui disciplinare suddivide le produzioni vitivinicole in 7 sottodenominazioni di zona (il Blanc de Morgex et de La Salle, l'Enfer d'Arvier, il Torrette, il Nus, il Chambave, l'Arnad-Montjovet e il Donnas) e 15 sottodenominazioni di vitigno (Chardonnay, Cornalin, Fumin, Gamay, Mayolet, Merlot, Müller Thurgau, Nebbiolo, Petite Arvine, Petit Rouge, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Prématta e Syrah)	Regione territorialmente competente e Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT
Reg. (CE) 834/2007	prodotti vegetali (orticoli e frutticoli), lattiero-caseari (formaggi e latticini), miele, erbe officinali, carne.	EcoCertItalia Codex Icea QC&I BioAgriCert

6) *Autorità responsabile della misura*

L'autorità responsabile della misura è il Capo del Servizio sviluppo delle produzioni agroalimentari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione Valle d'Aosta.

7) *Ammontare dell'aiuto*

L'aiuto si concretizza in un'erogazione annuale il cui importo varia in funzione dell'ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità, per un periodo massimo di 5 anni. L'importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare di cui al punto 5 è di 3.000 euro/anno per azienda.

8) *Giustificazione dei costi fissi*

Le spese ammissibili riguardano i costi fissi occasionati per l'accesso al sistema di qualità alimentare ed al contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse, se necessario, le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema.

A tal proposito, l'Amministrazione regionale conferma la non sovrapposizione fra i costi di partecipazione ai sistemi di qualità di cui al reg. 834/07 e quelli annoverati nell'Azione «Agricoltura biologica» prevista dalla Misura 214.

9) *Coerenza con il primo pilastro*

La misura prevede un sostegno all'azienda agricola per i costi fissi sostenuti con gli Organismi di Certificazione e derivanti dalla partecipazione al sistema di qualità: pertanto tali aiuti non sono sovrapponibili ad interventi finanziati nell'ambito del primo pilastro.

Infatti, l'applicazione della trattenuta facoltativa ai pagamenti disaccoppiati previsti a titolo del reg. 1782/03, art. 69, è sancita dal DM 5 agosto 2004 che stabilisce, tra l'altro, le percentuali di trattenuta per i vari settori interessati: le condizioni di ammissibilità ai pagamenti supplementari sono, in sintesi, le seguenti:

Settore dei seminativi: coltivatori di frumento duro, frumento tenero e mais che utilizzino sementi certificate ed esenti da contaminazioni OGM, appartenenti ad una delle varietà previste dallo stesso decreto oppure applicazione obbligatoria dell'avvicendamento almeno biennale che includa colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo;

Settore delle carni bovine: viene erogato per le vacche nutrici, per le vacche a duplice attitudine o per ciascun capo macellato che rispetti alcune le condizioni del suddetto decreto ministeriale;

Settore delle carni ovine e caprine: viene erogato per un numero minimo di 50 capi che vengano condotti al pascolo per almeno 120 giorni.

Ciò detto, si conferma che nessun prodotto regionale (DOP, DOC o biologico) afferente ai sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario è interessato dai premi aggiuntivi di cui all'art. 69 del reg. (CE) 1782/03.

10) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 1,13 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 1,13 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 0,5 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%.

11) Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di imprese beneficiarie che partecipano a sistemi di qualità alimentare	350
di risultato	Valore delle produzioni agricole di qualità beneficiarie (M€/anno)	40
di impatto	Crescita economica (M€)	0,48
	Produttività del lavoro (€/UI)	185

Misura 133 – Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità

Titolo della misura: Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità

Riferimento normativo: articolo 20 lettera c) punto (iii) e articolo 33 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 23 e punto 5.3.1.3.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 133

1) *Quadro logico della misura*

Dall'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza della agricoltura valdostana in termini di «Qualità dei prodotti agricoli e conformità coi principi comunitari» (par. 3.1.2.5) sono emersi i seguenti fabbisogni specifici di intervento:

- migliorare la riconoscibilità dei suddetti prodotti sui mercati nazionali ed esteri, attraverso iniziative di informazione, promozione e pubblicità;
- approfondire la conoscenza delle tendenze di mercato per adeguare la produzione alle esigenze del consumatore, pur nel rispetto della tipicità dei prodotti;

In particolare, avendo constatato che numerose importanti produzioni agroalimentari regionali afferiscono a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario (Vallée d'Aoste DOC per le produzioni vitivinicole, Fontina e Valle d'Aosta Fromadzo DOP per le produzioni casearie, Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP, Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP, oltre ai numerosi Prodotti Agricoli Tradizionali riconosciuti (così come definiti all'art. 8 «Valorizzazione del patrimonio gastronomico» del D.L. n. 173/98 e dal D.M. n. 350/99) si ritiene necessario attivare la Misura 133 finalizzata ad accompagnare i medesimi con strumenti di marketing che, informando adeguatamente i consumatori sull'esistenza e sulla disponibilità di prodotti di qualità elevata, migliorino le opportunità di mercato delle suddette produzioni.

2) *Obiettivi della misura*

La misura mira a sensibilizzare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti tutelati da sistemi di qualità operando in sinergia con la misura 132 permettendo il riconoscimento del valore qualitativo delle produzioni. Gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- informare sulle caratteristiche dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità;
- informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità;
- fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico/scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità,
- informare sul sistema.

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è attuata nel periodo 2008-2013 su tutto il territorio regionale.

Il sostegno si applica a tutti i prodotti per i quali esiste uno schema di qualità comunitario o riconosciuto dallo stato membro. La misura consente il finanziamento di attività di informazione, pubblicità e promozione sul mercato interno. Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- partecipazione a fiere, mostre ed eventi pubblici;
- realizzazione di azioni di informazione, pubblicità e promozione nel mercato interno attraverso tutti i canali di comunicazione o nel punto vendita.

Sono finanziabili solo le attività riferite ai prodotti finanziati nell'ambito della misura 132 del presente Programma, come meglio precisato al seguente punto 6).

4) Beneficiari

Associazioni di produttori di prodotti di qualità o aderenti a sistemi di qualità, Consorzi di tutela. L'espressione «associazioni di produttori» indica un'organizzazione, in qualsivoglia forma giuridica, che metta insieme i produttori che partecipino attivamente ad un sistema di qualità, sulla base di quanto indicato all'Articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1698/05, relativamente ad uno specifico prodotto agricolo o derrate alimentari. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come «associazioni di produttori».

5) Tipo di aiuto

Contributo in conto capitale.

6) Elenco dei prodotti ammissibili al sostegno:

I prodotti regionali afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario ammissibili al sostegno sono i medesimi della Misura 132:

- regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d'Origine dei prodotti agricoli e alimentari);
- titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo);
- reg. (CE) 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91).

Nella tabella seguente si riportano i prodotti regionali riconducibili ai suddetti sistemi di qualità comunitari e i relativi organismi di certificazione:

Riferimento reg. comunitario	Prodotti regionali	Organismi di certificazione
Reg. (CE) 510/2006	Fontina DOP (lattiero caseario)	CSQA
	Valle d'Aosta Fromadzo DOP (lattiero caseario)	CSQA
	Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP (carni)	INEQ
	Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP (carni)	INEQ
Reg. (CE) 1493/1999	Esiste un'unica DOC regionale «Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste» il cui disciplinare suddivide le produzioni vitivinicole in 7 sottodenominazioni di zona (il Blanc de Morgex et de La Salle, l'Enfer d'Arvier, il Torrette, il Nus, il Chambave, l'Arnad- Montjovet e il Donnas) e 15 sottodenominazioni di vitigno (Chardonnay, Cornalin, Fumin, Gamay, Mayolet, Merlot, Müller Thurgau, Nebbiolo, Petite Arvine, Petit Rouge, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Prématta e Syrah)	Regione territorialmente competente e Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT

Reg. (CE) 834/2007	prodotti vegetali (orticoli e frutticoli), lattiero-caseari (formaggi e latticini), miele, erbe officinali, carne.	EcoCertItalia Codex Icea QC&I BioAgriCert
--------------------	--	---

I Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale saranno oggetto di decreti del Ministero competente e di specifiche notifiche da parte dell'Amministrazione regionale alla Commissione europea (ad oggi non esistono sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale).

7) *Coerenza con il primo pilastro e con altri strumenti comunitari*

Criteri e regole amministrative per assicurare che le operazioni che beneficiano dei supporti allo sviluppo rurale (vedi lista dell'Allegato I al reg. (CE) 1974/06) non sono anche supportati da altri rilevanti strumenti della PAC.

Le stesse azioni di informazione e di promozione finanziate dal Programma di sviluppo rurale nell'ambito della presente misura non possono essere finanziate da altra tipologia di aiuto.

In merito alle azioni di informazione e promozione ai sensi del Reg. 2826/2000 si fa presente che l'Amministrazione si impegna ad attivare un sistema di compatibilità tra le misure di informazione e promozione di cui al reg. (CE) n. 2826/2000 e le misure del Programma di sviluppo rurale che contempli un sistema di controlli integrati in fase di approvazione dei progetti e in fase di approvazione della rendicontazione dei progetti (controllo ex ante per stabilire chi fa cosa e come, e fase ex post con il controllo), che miri quindi ad evitare duplicazioni e cumuli di contributi erogati per la realizzazione della stessa iniziativa tramite:

- istituzione di modulistica di istruttoria, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, cui seguirà controllo ex ante incrociato con le banche dati regionali;
- richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'elenco dei programmi approvati (completi dei dati relativi alle organizzazioni proponenti e agli organismi di attuazione), in qualità di cofinanziatore dei progetti unitamente all'Unione europea e all'organizzazione proponente [reg. (CE) n. 2060/2004 di modifica del reg. (CE) n. 2826/2000].

Infine, il sostegno previsto non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato.

8) *Procedura per controlli ex-ante sui materiali informativi, di promozione e pubblicitari*

Tutte le bozze di materiale informativo, promozionale e pubblicitario elaborato nel quadro di un'attività finanziata devono ottemperare a quanto previsto dalla legislazione Comunitaria. A tal fine, i beneficiari saranno tenuti a trasmettere le bozze all'autorità competente (Direzione produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione Valle d'Aosta) per il controllo ex ante del materiale stesso e per verificare l'ammissibilità delle spese (vedi punto seguente).

Il materiale informativo, promozionale e pubblicitario dovrà recare il logo comunitario previsto dai sistemi riportati al punto 6).

I tempi per la presentazione delle domande e i criteri applicativi saranno stabiliti con specifiche deliberazioni dell'Amministrazione regionale.

9) *Descrizione delle tipologie dei costi ammissibili*

Le attività di informazione e promozione e pubblicitarie ammissibili al sostegno saranno quelle attività nel mercato interno designate ad indurre i consumatori all'acquisto dei prodotti agricoli o delle derrate alimentari che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sopra indicati e volte anche ad un'espansione degli sbocchi di mercato.

Tali attività dovranno attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche o vantaggi dei prodotti interessati, in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente legati al sistema di qualità alimentare interessato, e potranno comprendere la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tali prodotti.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

10) *Ammontare degli aiuti*

L'intensità dell'aiuto è pari al 70% del costo ammissibile dell'azione.

11) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2008-2013: 4,38 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2008-2013: 3,07 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2008-2013: 1,35 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%.

13) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di azioni finanziate	200
di risultato	Valore delle produzioni agricole garantite da marchio di qualità (M€)	40
di impatto	Crescita economica (M€)	1,88
	Produttività del lavoro (€/UI)	730

5.3.2 *Asse 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale*

L'asse 2 prevede le seguenti misure cofinanziate:

Misura 211 «Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane»

Misura 214 «Pagamenti agroambientali»

Misura 215 «Pagamenti per il benessere degli animali»

Disposizioni comuni a talune misure

Come evidenziato in premessa all'Allegato 5 (Giustificazioni economiche dei premi), ogni riferimento alle «Unità di Bovino Adulto» (UBA*) riportato nel testo del PSR, o negli Allegati allo stesso, si riferisce al carico animale calcolato per le Razze bovine autoctone (Razza Bovina Valdostana): pertanto, al fine di evitare errate interpretazioni dei termini, tutti i riferimenti riportano un asterisco, ad indicare le «UBA* di Razza Valdostana» (UBA**).

Di seguito si riportano i requisiti minimi riguardanti l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti; per quanto attiene alla Condizionalità si rimanda all'Allegato 4.

– *Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari*

L'impiego di fitofarmaci e di loro coadiuvanti appartenenti a tutte le classi di tossicità (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) irritanti (Xi e non classificati) comporta, da parte del titolare di azienda, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 290/2001, la tenuta di un registro dei trattamenti, detto anche quaderno di campagna, dove devono essere annotati i dati specificati dal citato art. 42 e approfonditi dalla circolare applicativa del ministero delle politiche agricole e forestali del 31 ottobre 2003 dal titolo: «Modalità applicative dell'art. 42 del Decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari».

Inoltre l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è subordinata al possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata a coloro che hanno seguito un apposito corso di formazione e sostenuto positivamente l'esame finale, dall'ufficio regionale competente in materia fitosanitaria e produzioni vegetali della Valle d'Aosta. L'utilizzo di tali prodotti comporta anche la

conservazione per un anno dei relativi moduli di acquisto di previsti dal comma 6 dell' art. 24 del DPR 290/2001.

I soggetti che utilizzano fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti inoltre a rispettare le pratiche relative all'acquisto, al trasporto e alla conservazione in azienda dei fitofarmaci, di seguito elencate:

- acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati;
- non acquistare o cedere prodotti sfusi;
- non far utilizzare tali prodotti da persone incompetenti o non autorizzate;
- per il trasporto non utilizzare mezzi destinati al trasporto di passeggeri, derrate alimentari o alimenti per animali;
- conservare tali prodotti in luoghi appositi, asciutti, inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali e possibilmente in locali non interrati. I fitofarmaci classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) devono essere tenuti sotto chiave – all'esterno apporre la scritta o il simbolo di VELENO;
- non conservare prodotti fitosanitari a contatto con bevande e alimenti;
- redigere un registro di magazzino in cui tenere aggiornato l'elenco dei prodotti presenti.

– *Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti*

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici si fa riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali:

– recepimenti nazionali:

- nell'ambito della protezione dell'acqua dai nitrati si fa riferimento alla normativa 91/676/CE su cui si basa la BPAn;
- in ambito di prevenzione e riduzione dell'inquinamento si fa riferimento al D.Lgs 18.02.05 n. 59;

– recepimenti regionali:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;
- Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 che stabilisce lo stoccaggio il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei residui organici di origine zootecnica (liquame e letame) conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.

In particolare, per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili da nitrati, si ricorda quanto indicato dal sopra citato Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta:

- aree sensibili: in attuazione degli impegni assunti in sede di Autorità di Bacino del Po, rappresentando il territorio regionale un bacino drenante (quindi non area sensibile in sé) delle aree sensibili «Delta del Po» e «Area costiera dell'Adriatico nord-occidentale», si assume, così come previsto dall'art. 5, comma 4, e dall'allegato II della Direttiva 91/271/CEE, l'obiettivo dell'abbattimento, in ciascun sotto bacino idrografico, del 75% del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di contenere, comunque, l'apporto di nutrienti in misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per le sezioni strategiche i controllo individuate lungo l'asta del fiume Po;
- zone vulnerabili da nitrati: dai risultati analitici prodotti annualmente dall'ARPA, e come riportato nelle Monografie di Bacino, non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99 in attuazione della direttiva 91/676/CEE.

Ciò significa che, sul territorio regionale non sono rilevate né aree sensibili né aree vulnerabili da nitrati.

Infine, per quanto riguarda la concentrazione di fosforo (P), non ci sono prescrizioni particolari in quanto nel periodo 1994-2002 la Valle d'Aosta ha avuto, calcolati in kg/ha di SAU, gli input di P inorganico più bassi d'Italia, mentre per gli input di P organico i valori sono più alti, pur rimanendo nella fascia bassa della graduatoria delle regioni italiane. Essendo gli output (asporti da colture o volatilizzazione dei nutrienti) molto bassi, il conseguente bilancio tra apporti e perdite porta a surplus positivi, ma il trend regionale degli stessi dal 1994 al 2002 è in diminuzione.

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Misura 211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Titolo della misura: Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Riferimento normativo: articolo 36 lettera a) punto (i) e articolo 37 del Reg. (CE) n. 1698/2005; punto 5.3.2.1.1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 211

1) *Quadro logico della misura*

Dalla analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza del contesto territoriale ed ambientale valdostano sono emersi alcuni fabbisogni specifici di intervento sia in termini di «caratteristiche del territorio e svantaggi di cui soffrono le aziende agricole» (paragrafo 3.1.3.1) sia in termini di «biodiversità» (paragrafo 3.1.3.2); per il primo aspetto le priorità ambientali sono:

- mantenere l'attività agricola quale presidio indispensabile dell'uomo sul territorio montano, a forte rischio di abbandono;
- migliorare le condizioni operative per le aziende agricole, soprattutto nelle zone a forte pendenza;
- preservare le tradizionali aziende d'alpeggio, migliorandone l'accesso e l'utilizzo delle strutture e dei pascoli,

mentre per la biodiversità è prioritario «conservare le aree agricole a gestione estensiva (prati-pascoli) che, pur garantendo l'approvvigionamento di foraggio, mantengono un buon grado di naturalità».

Sono queste, dunque, le priorità ambientali rilevate per l'Asse 2 che si intendono affrontare con la presente Misura; in particolare, avendo constatato che il particolare sviluppo orografico della regione rende difficile lo svolgimento delle attività agricole (estremamente ridotte sono le aree pianeggianti o a lieve pendenza mentre, viceversa, la gran parte della superficie agricola utilizzata ha giacitura acclive o molto acclive) l'attivazione della presente Misura 211 diventa di fondamentale importanza al fine di «mantenere vitale il tessuto agricolo valdostano», priorità espressa proprio dall'obiettivo generale del PSR valdostano (capitolo 3.2.1).

Infatti, come descritto al par. 3.1.1.1, tutto il territorio regionale è da considerarsi «montano» ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE e rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 50 comma 2 del regolamento CE n. 1698/2005¹⁷. Esso ha una morfologia quanto mai varia e frammentata e la profondità dei suoli è spesso assai limitata; sono dunque evidenti le condizioni di svantaggio naturale in cui gli agricoltori valdostani si trovano ad operare. Tuttavia, l'esercizio delle tradizionali e sostenibili pratiche agricole e dell'allevamento del bestiame risultano di vitale importanza al fine del mantenimento della popolazione nelle aree rurali, della preservazione del territorio dal dissesto idrogeologico e, non ultimo, per la caratterizzazione del paesaggio e per il mantenimento delle tradizioni locali.

2) *Obiettivi della misura*

Come descritto al punto precedente, l'indennità prevista dalla presente misura si propone di compensare, almeno in parte, gli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in Valle d'Aosta allo scopo di mantenere l'esercizio dell'attività agricola nella regione.

È altresì fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, che consiste nell'utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggiere dei pascoli montani.

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è attuata nel periodo 2007-2013 su tutto il territorio regionale.

È prevista la corresponsione di un premio annuale per ettaro di SAU. L'intensità e/o i massimali di premio sono differenziati a seconda si tratti

- di superfici foraggiere dell'azienda di alpeggio
- di superfici agricole dell'azienda di fondovalle.

La modulazione dell'aiuto è descritta al successivo punto 6), mentre all'Allegato 5 sono quantificate le ragioni tecnico-economiche per le quali si ritiene indispensabile l'erogazione delle indennità compensative a favore delle aziende agricole valdostane.

Tutti i riferimenti alle Unità di Bovino Adulto (UBA**) sono relativi a bovini di Razza Valdostana (autoctoni), il cui carico animale massimo per il premio dell'indennità compensativa è determinato all'Allegato 5 (4 UBA*/ha per le razze autoctone e 3 UBA/ha per quelle non autoctone).

Le indennità compensative di cui possono fruire le aziende sono determinate per gruppi di colture (ha di SAU) e per anno. Gli importi sono differenziati a seconda del tipo di svantaggio.

4) *Connessioni con altre misure*

La misura è fortemente connessa alle altre misure dell'asse II (Misure 214 e 215) con le quali concorre, da una parte, al mantenimento dell'agricoltura regionale di tipo tradizionale a basso impatto ambientale e, dall'altra, alla conservazione dell'elevato grado di naturalità (biodiversità) garantito dalla presenza di prati polifiti permanenti di notevole ricchezza floristica e da pascoli d'alta quota.

5) *Beneficiari*

Agricoltori, singoli o associati, le cui aziende sono situate totalmente o prevalentemente sul territorio valdostano.

6) *Ammontare degli aiuti*

Nelle tabelle che seguono si riportano i premi a superficie per ogni tipologia di coltura ammessa.

Il limite medio per le zone montane di 250 € per ettaro di SAU (art. 37, comma 3, del reg. (CE) n. 1698/05) è ampiamente rispettato; infatti, la disponibilità dei dati informatici relativi alla superficie coltivata a livello regionale, nonché delle procedure di calcolo dell'aiuto spettante consentono di operare un controllo sul livello medio di tutte le indennità compensative concesse. Secondo le simulazioni condotte a partire dagli archivi amministrativi della Regione Valle d'Aosta, ed in particolare del Sistema Informatico Agricolo Regionale (SIAR), l'applicazione dei premi sotto descritti determina un premio medio a livello regionale di 196 €/ha, premio medio che sale a 201 €/ha con la maggiorazione proposta per le superfici foraggiere molto acclivi.

In ogni caso, non potrà essere superato il limite massimo di 800 €/ha per azienda.

Si rimanda all'Allegato 5 del presente Programma di sviluppo rurale per prendere visione delle giustificazioni economiche per la presente misura.

Qualora i beneficiari non ottemperino, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato. Le modalità d'applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90 del Reg. 1698/05. La sanzione sarà commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

• AZIENDE DI ALPEGGIO

L'alpeggio è un sistema produttivo che consiste nell'utilizzazione delle superfici a pascolo di alta quota (1800-2500 m s.l.m.) durante i mesi estivi. Si tratta di un sistema tradizionale consolidato dall'esperienza dove ogni alpeggio, costituito da una pluralità di allevatori, si compone di più unità aziendali intermedie definite «tramuti»; è nota la quantità di pascolo disponibile (valore nutrizionale delle cotiche) e, di conseguenza, il numero massimo di UBA* mantenibili.

In genere, si tratta di superfici catastali molto ampie, che possono includere morene o declivi impraticabili, in cui il conduttore definisce zone di pascolo abbastanza omogenee, a seconda del numero di capi monticati (n. di mandrie di diversi allevatori) e, se possibile, in prossimità dei ricoveri, a seconda dell'andamento stagionale.

Data la pluralità di allevamenti che compongono l'alpeggio, variabile in parte negli anni, per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiere totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un coefficiente (0,5 e 1) ettari per UBA* al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una plura-

lità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA* al pascolo possedute da ciascuna azienda.

L'autorità di gestione assicura la legittimità dell'intervento sulle superfici di alpeggio mediante specifici controlli incrociati volti a verificare la rispondenza delle superfici usufruite per il pascolo estivo dalle aziende zootecniche beneficiarie dell'indennità compensativa, le quali devono dichiarare in quale alpeggio sono condotti gli animali oltre che il numero e l'identificazione degli stessi. Inoltre, la totalità delle superfici relative agli alpeggi sono controllate mediante l'istruttoria delle istanze di cui alla specifica misura agroambientale a favore degli stessi (Misura 214 – azione «Alpicoltura»).

I dati storici regionali, in gran parte sovrapponibili con quelli dell'intero arco alpino, affermano che, in media, ogni UBA* produttiva (vacche da latte) monticata utilizza, nei convenzionali 100 giorni di pascolo, circa 1,5 ettari di superficie, mentre da ogni UBA* improduttiva (vitelli e manzi) è mantenuta da una superficie compresa tra 0,5 a 1 ha.

Pertanto, nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata dalla pluralità di allevatori durante la monticazione si ammettono a pagamento fino a 1,5 Ha per UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo: in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5, e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 160 ettari (catastralmente esistono alpeggi con superfici maggiori, fino a 500 ettari, delle quali solo una parte sono utilizzabili a pascolo e a seconda del carico).

I premi per fasce di superficie sono determinati come segue:

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro
Pascolo	fino a 20 ha	250 €/ha
	da 20 a 80 ha	150 €/ha
	da 80 a 160 ha	80 €/ha

Premio aggiuntivo per gli Alpeggi non raggiungibili

Nel 2006 hanno beneficiato dell'indennità compensativa 311 alpeggi, 80 dei quali non raggiungibili con mezzi meccanici di terra. Registrando la sostanziale tenuta del sistema degli alpeggi, garantita dalla corresponsione dell'Indennità Compensativa, si sottolinea come solo tre alpeggi abbiano cessato la loro attività negli ultimi 4 anni. Si tratta proprio di alpeggi non serviti da strade percorribili da trattori o mezzi fuoristrada e dove le stesse mandrie sono costrette a lunghe marce di trasferimento, con conseguenti aumenti dei costi e riduzioni delle produzioni (almeno nei giorni seguenti la transumanza da un tramuto all'altro).

A questo si aggiunge il dato relativo all'ultimo trentennio che mostra come nessun alpeggio, una volta abbandonato, è stato in seguito riattivato, con la perdita definitiva di centinaia di ettari di pascoli d'alta quota.

Si riconosce quindi una maggiorazione del premio base per gli alpeggi non raggiungibili con vacche da latte: il premio aggiuntivo è determinato in base al grado di svantaggio (cioè la mancata accessibilità) dei singoli tramuti che compongono l'azienda d'alpeggio, nel limite massimo di 2500 € per tramuto e per un massimo di due tramuti ammessi (ovvero 5.000 € per ogni alpeggio definito «non raggiungibile»).

• AZIENDE DI FONDOVALLE

Premi per le superfici foraggere delle aziende zootecniche

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA*/Ha di superficie prativa.

Le superfici a pascolo sono ammesse a premio sulla base del bestiame detenuto in azienda: per ogni UBA* allevata sono ammessi a premio 0,5 ettari di pascolo.

Su entrambe le qualità colturali sotto indicate dev'essere comunque rispettato il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 su tutte le superfici a premio.

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda con bestiame)
Prati	fino a 15 ha	600 €/ha
	da 15 a 20 ha	400 €/ha
	oltre i 20 ha	200 €/ha
Pascolo	fino a 10 ha	150 €/ha
	oltre i 10 ha	50 €/ha

Premi per le superfici foraggere delle aziende non zootecniche

Sono considerate aziende non zootecniche quelle il cui carico animale risulta inferiore alle 0,5 UBA*/Ha di superficie prativa: è fatto salvo il rispetto del carico animale massimo di cui all'Allegato 5 su tutte le superfici a premio.

Qualità colturale	Superficie	Premio ad ettaro (azienda senza bestiame)
Prati	fino a 2 ha	300 €/ha
	oltre i 2 ha	200 €/ha

Premi per le altre colture

Qualità colturale	Superficie	Premio ad Ha
Frutteto, Vigneto, Piccoli frutti, Orto, Patate, Piante aromatiche, Fiori, Serre e Vivai.	Tutta	800 EURO/ha
Cereali da granella	Tutta	600 EURO/ha
Frutta a guscio	Tutta	200 EURO/ha

Premio aggiuntivo per superfici molto acclivi

Confrontando i dati dei censimenti generali ISTAT dell'agricoltura 1990 e 2000 emerge una riduzione della superficie «destinata a prato e a pascolo» del 27%.

Questo dato è confermato, seppur con riferimento ad un'altra banca dati (fonte SIAR), dal confronto fra il numero di ettari che hanno beneficiato nel 2001 dell'Indennità compensativa (misura «e» del precedente PSR) e gli ettari ammessi a premio a fine programmazione 2000-2006: si rileva infatti, che circa 500 ettari sono stati cancellati negli anni, pari ad una riduzione del 1,5 % in cinque anni: si tratta di una riduzione ben più contenuta rispetto a quella indicata dai censimenti, ma è comunque una tendenza negativa che l'Amministrazione regionale vuole monitorare e, per quanto possibile, arrestare.

La maggior parte degli abbandoni è avvenuta in zone limitrofe (es. superfici confinanti col bosco) e marginali dove le operazioni di fienagione possono essere effettuate solo a mano o con mezzi leggeri (falciatrici portate a mano); un'altra parte di superfici prative, anche se non significativa, è stata sottratta per altri usi (abitativi, strade ecc).

Nel primo caso si tratta di zone generalmente in pendenza e di difficile accesso, ma di sicuro interesse ambientale e paesaggistico; nel secondo caso si sta intervenendo con strumenti urbanistici (delimitazione delle «zone

agricole» in conformità al Piano Territoriale Paesistico) per limitare ancora più l'erosione di terreni agricoli, soprattutto a carico delle superfici più facilmente coltivabili.

In linea generale, quindi, l'obiettivo di contenere la perdita di superfici coltivate a prato risponde a diverse esigenze (territoriali, paesistiche, produttive) e va conseguito con tutti gli strumenti – normativi ed agevolativi – a disposizione.

Per le superfici a maggiore rischio di abbandono, per le quali sono necessarie operazioni colturali con piccole macchine agricole con conseguente aumento dei tempi di esecuzione e dei costi, è stato determinato un premio aggiuntivo forfetario di 100€/ha sul premio base: tale premio, come indicato in premessa, incide in misura minima sul premio medio a livello regionale (che raggiunge i 201 €/ha), e si ritiene congruo se si considera il quadro generale di sottocompensazione che risulta dall'applicazione dell'indennità compensativa in Valle d'Aosta (vedi Allegato 5).

Per l'individuazione corretta delle superfici da ammettere a premio si applica un parametro significativo e controllabile che definisce «molto acclivi» le particelle con pendenza superiore al 30%: tali particelle sono facilmente individuabili e controllabili dal sistema cartografico digitale in uso presso il SIAR che consente, sovrapponendo il dato catastale al modello tridimensionale del terreno (DTM), di calcolare la quota massima e minima della particella e, di conseguenza, la sua pendenza.

La congruità del suddetto premio aggiuntivo è confermata dall'esigua entità delle superfici «molto acclivi» rilevate nel 2006, pari a 2.522 ettari: a questa superficie corrisponde un premio aggiuntivo totale di 252.000 euro.

7) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 44,70 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 44,70 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 19,67 M€

Il tasso di cofinanziamento FEASR è pari al 44%

8) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di aziende beneficiarie in zone montane (aziende/anno)	3.200
	Superficie agricola beneficiaria (ha/anno)	51.000
di risultato	Zone (ha/anno) caratterizzate da una gestione a favore di: • prevenzione della marginalizzazione e abbandono dei terreni agricoli	51.000
di impatto	Inversione nella flessione della biodiversità (%)	3
	Conservazione delle zone agricole e silvicole HNV	Mantenimento dello stato attuale

9) *Contratti in corso dalla precedente programmazione*

L'ammontare dei trascinamenti sulla programmazione 2007-2013, per effetto di pratiche approvate ai sensi della Misura III.2 del PSR 2000-2006 (misura «e») e non completamente pagate, è pari a euro 8.101.824 di spesa pubblica totale; la quota FEASR è pari a 3.564.803 euro, pari al 44% di cofinanziamento.

¹⁷ Si ricorda che la Commissione europea ha approvato tale definizione con decisione C(2903) 2000 del 29 settembre 2000 relativa all'approvazione del precedente Piano di sviluppo rurale 2000-2006.

Misura 214 – Pagamenti agroambientali

Titolo della misura: Pagamenti agroambientali

Riferimento normativo: articolo 36 lettera a) punto (iv) e articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 27 e punto 5.3.2.1.4 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 214

1) *Quadro logico della misura*

Dall'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza del contesto territoriale ed ambientale valdostano (vedi capitolo 3.1.3), sono emersi i fabbisogni di carattere ambientale del territorio. In particolare, con la presente misura l'Amministrazione regionale intende soddisfare i seguenti fabbisogni specifici:

- incentivare la gestione ecocompatibile del territorio e, in particolare, ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dell'agricoltura;
- conservare l'elevato grado di biodiversità e naturalità del territorio;
- mantenere lo stato qualitativo della risorsa idrica (minori input chimici) e ridurre i prelievi agricoli;
- contrastare i rischi di fenomeni erosivi grazie all'attività agricola di controllo e regimazione delle acque superficiali.

In particolare, avendo constatato che il mantenimento dei coltivi, la gestione dei prati permanenti e dei pascoli, nonché dell'allevamento del bestiame producono enormi benefici sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della conservazione del paesaggio, con riflessi positivi anche sull'attività turistica, commerciale e sulla società valdostana nel suo complesso – si ritiene necessario attivare la Misura 214 che, attraverso specifiche azioni agroambientali, incentiva gli agricoltori valdostani affinché introducano o continuino ad esercitare le attività agricole secondo tecniche compatibili con la protezione e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, la conservazione della biodiversità, del suolo e delle risorse naturali.

2) *Obiettivi della misura*

I pagamenti agroambientali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. L'obiettivo è di incoraggiare gli agricoltori ad introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, del suolo, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, promuovendo una gestione sostenibile dei terreni coltivati, in particolare salvaguardando le risorse acqua e suolo.

Pertanto, gli obiettivi specifici delle azioni proposte, che agiscono nell'ambito dei settori tradizionali e sono la prosecuzione delle misure della passata programmazione, sono i seguenti:

1. l'introduzione di metodi di produzione agricola a minore impatto ambientale (agricoltura integrata), attraverso una riduzione dell'uso di:
 - prodotti chimici (trattamenti fitosanitari, diserbanti, disseccanti);
 - nitrati provenienti da reflui zootecniche o da concimi chimici, organici, o chimico-organici;
2. l'aumento della biodiversità attraverso interventi mirati all'incremento della qualità floristica delle superfici foraggere;
3. il mantenimento dell'agricoltura biologica zootecnica e vegetale;
4. l'introduzione od il mantenimento di razze bovine ed ovicaprine valdostane autoctone (bovina castana valdostana, bovina pezzata nera valdostana, caprina valdostana, ovina rosset) inserite nell'elenco del *National Focal Point* italiano (NFP.I – FAO)/WORLD WATCH List DAD/IS per il pericolo di estinzione.

3) *Condizionalità*

Gli aderenti alla Misura 214 sono vincolati al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n.12541 del 21.12.2006 e dalla deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 3412 del 30.11.07 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativi al regi-

me di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Dal punto di vista del rispetto dei requisiti di condizionalità (Regolamento CE n. 1782/2003), l'obbligo di adeguamento è previsto per le sole aziende che hanno iniziato il periodo di impegno dal 01.11.2005; pertanto, le aziende aderenti ai bandi precedenti mantengono il solo obbligo di rispetto delle norme di Buona pratica agricola normale (BPAn) definita nell'ambito del PSR 2000-2006.

Di seguito si riportano i requisiti minimi riguardanti l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti:

– *Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari*

L'impiego di fitofarmaci e di loro coadiuvanti appartenenti a tutte le classi di tossicità (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) irritanti (Xi e non classificati) comporta, da parte del titolare di azienda, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 290/2001, la tenuta di un registro dei trattamenti, detto anche quaderno di campagna, dove devono essere annotati i dati specificati dal citato art. 42 e approfonditi dalla circolare applicativa del ministero delle politiche agricole e forestali del 31 ottobre 2003 dal titolo: «*Modalità applicative dell'art. 42 del Decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari*».

Inoltre l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è subordinata al possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata a coloro che hanno seguito un apposito corso di formazione e sostenuto positivamente l'esame finale, dall'ufficio regionale competente in materia fitosanitaria e produzioni vegetali della Valle d'Aosta. L'utilizzo di tali prodotti comporta anche la conservazione per un anno dei relativi moduli di acquisto di previsti dal comma 6 dell'art. 24 del DPR 290/2001.

I soggetti che utilizzano fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti inoltre a rispettare le pratiche relative all'acquisto, al trasporto e alla conservazione in azienda dei fitofarmaci, di seguito elencate:

- acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati;
- non acquistare o cedere prodotti sfusi;
- non far utilizzare tali prodotti da persone incompetenti o non autorizzate;
- per il trasporto non utilizzare mezzi destinati al trasporto di passeggeri, derrate alimentari o alimenti per animali;
- conservare tali prodotti in luoghi appositi, asciutti, inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali e possibilmente in locali non interrati. I fitofarmaci classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) devono essere tenuti sotto chiave – all'esterno apporre la scritta o il simbolo di VELENO;
- non conservare prodotti fitosanitari a contatto con bevande e alimenti;
- redigere un registro di magazzino in cui tenere aggiornato l'elenco dei prodotti presenti.

– *Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti*

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici si fa riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali:

– recepimenti nazionali:

- nell'ambito della protezione dell'acqua dai nitrati si fa riferimento alla normativa 91/676/CE su cui si basa la BPAn;
- in ambito di prevenzione e riduzione dell'inquinamento si fa riferimento al D.Lgs 18.02.05 n. 59;

– recepimenti regionali:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;
- Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 che stabilisce lo stoccaggio il trattamento la maturazione e l'utilizzo dei residui organici di origine zootecnica (liquame e letame) conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.

4) *Beneficiari*

Possono beneficiare dei premi gli agricoltori, singoli o associati, che rispettano i requisiti di accesso richiesti nella descrizione delle singole Azioni (vedi punto 12) seguente).

Non possono partecipare alla presente Misura gli agricoltori che aderiscono ai premi previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 a favore del settore delle carni bovine (vedi descrizione al paragrafo 5.2) e dell'agricoltura biologica.

5) Localizzazione

Come precisato al paragrafo 3.1.1.1 del presente Programma, l'intero territorio regionale è stato definito «montano» ai sensi della direttiva (CEE) n. 273/75 del Consiglio del 28 aprile 1975, e la Commissione europea ha approvato tale classificazione già nel precedente PSR (decisione C(2903) 2000 del 29 settembre 2000 relativo all'approvazione del precedente Piano di sviluppo rurale 2000-2006); similmente, per il PSR 07-13 tutto il territorio rientra nella categoria delle «aree rurali con problemi complessivi di sviluppo» (categoria D) individuata dal PSN.

Pertanto, l'Amministrazione regionale non ha ritenuto di individuare territori con priorità ambientali, fatte salve le aree Natura 2000 (che hanno la massima priorità, come descritto al punto 8) *Condizioni e procedure di attuazione*), i pascoli d'alta quota per la tradizionale pratica della transumanza estiva del bestiame nelle aziende di alpeggio e gli interventi di ripristino di elementi tipici del paesaggio rurale valdostano nelle aree vocate alla viticoltura del fondovalle.

Infine, come evidenziato al paragrafo 3.1.3.3, sul territorio regionale non sono rilevate aree vulnerabili da nitrati.

6) Campo di applicazione ed azioni

La misura trova applicazione nel periodo 2007-2013 su tutto il territorio regionale. Le azioni proposte sono le seguenti:

- Azione 1: Foraggicoltura
- Azione 2: Alpicoltura
- Azione 3: Viticoltura e Frutticoltura
- Azione 4: Salvaguardia razze in via d'estinzione
- Azione 5: Agricoltura biologica (zootecnica e vegetale)

La descrizione delle singole Azioni è riportata al seguente punto 12).

Tutti i riferimenti alle Unità di Bovino Adulto (UBA*) sono relativi a bovini di Razza Valdostana (autoctoni), il cui carico animale massimo per i relativi premi agroambientali è determinato all'Allegato 5.

7) Connessioni con altre misure

La misura è strettamente connessa a tutte le altre misure dell'asse 2 che perseguono gli stessi obiettivi generali e specifici indicati al punto 1) della presente Misura, ed in particolare:

- con la Misura 211 (Indennità compensativa) per quanto attiene al mantenimento della tradizionale pratica agricola a salvaguardia del territorio e per la conservazione dell'elevato grado di naturalità da essa garantita (prati-pascoli di tipo estensivo);
- con la misura 215 (Pagamenti per il benessere animale) per quanto attiene alla protezione delle Razze autoctone (bovine ed ovi-caprine) e alla conservazione del patrimonio genetico;
- con la Misura 112 (Insediamento giovani agricoltori) per tutte le azioni volte ad aumentare la responsabilità ambientale dei neo-insediati;
- con la misura 132 (Partecipazione a sistemi di qualità) nell'incentivare l'introduzione di tecniche ecosostenibili e, in particolare, dell'agricoltura biologica;
- con le Misure 322 (Sviluppo e rinnovamento dei villaggi) e 323 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale) per tutti gli aspetti relativi alla conservazione del territorio montano che caratterizza la regione alpina.

8) Condizioni e procedure di attuazione

- a) Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura.

La misura è a regia regionale con emanazione di bandi pubblici e procedure amministrative informatizzate. L'amministrazione regionale può consentire rettifiche agli impegni di natura agro-ambientale o per il benessere degli animali durante il periodo per cui essi producono l'istanza qualora debitamente giustificate relativamente agli obiettivi dell'impegno.

b) Criteri di selezione dei progetti

Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, saranno adottati i seguenti criteri di preferenza (in ordine decrescente):

- aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in Aree Natura 2000;
- aderenti agli interventi di agricoltura biologica;
- giovani agricoltori;
- data di presentazione delle istanze.

9) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 28,73 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 28,73 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 12,64 M€

Partecipazione del FEASR alla spesa pubblica è pari al 44%.

10) *Contratti in corso dalla precedente programmazione*

L'ammontare dei trascinamenti sulla programmazione 2007-2013, per effetto di pratiche approvate ai sensi della Misura III.3 del PSR 2000-2006 (misura «f») e non completamente pagate, è pari a euro 6.638.991 di spesa pubblica totale; la quota FEASR è pari a 2.921.156 euro, pari al 44% di cofinanziamento.

11) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di aziende agricole e altri gestori del territorio beneficiari (aziende/anno)	2.400
	Superficie totale beneficiaria (ha/anno)	46.000
	Numero totale di contratti/anno	4.800
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura (ha/anno)	34.000
	Numero di azioni in materia di risorse genetiche (contratti/anno)	520
di risultato	Zone (ha/anno) caratterizzate da una gestione a favore di: <ul style="list-style-type: none"> • qualità del territorio 	34.000
di impatto	Inversione nella flessione della biodiversità (%)	2
	Conservazione delle zone agricole e silvicole HNV	Mantenimento
	Miglioramento della qualità delle acque	Mantenimento
	Contrasto del cambiamento climatico	Mantenimento

12) Descrizione delle Azioni e dei relativi Interventi agroambientali

All'interno delle singole azioni sono previsti diversi interventi per il raggiungimento puntuale degli obiettivi di natura ambientale riportati al capitolo 3.2.2; le giustificazioni economiche sono riportate all'Allegato 5, mentre le giustificazioni del carico animale sono all'allegato 5.

L'impegno per tutte le Azioni è quinquennale.

I premi previsti dalle cinque Azioni sono cumulabili fra loro sulla base delle scelte colturali dell'agricoltore (contemporanea presenza di colture diverse ammissibili ai premi).

Non sono cumulabili i premi dell'Azione 5 – Agricoltura biologica (zootecnica e vegetale) con quelli dell'Azione 1 –Foraggicoltura e dell'Azione 3 – Viticoltura e Frutticoltura.

Di seguito, si riporta il quadro logico delle cinque Azioni dove si evidenzia la relazione fra i fabbisogni specifici di intervento rilevati come priorità ambientali (capitolo 3.1.3) e le Azioni (coi relativi Interventi) che l'Amministrazione intende attivare per affrontare tali priorità.

QUADRO LOGICO DELLE SINGOLE AZIONI E INTERVENTI

PRIORITA' AMBIENTALE	AZIONI/INTERVENTI AGROAMBIENTALI
<i>Caratteristiche del territorio e svantaggi di cui soffrono le aziende agricole (par. 3.1.3.1)</i>	<p>Azione 1 – Foraggicoltura: Intervento “Riduzione del carico animale” e “Gestione ambientale dei prati permanenti”</p> <p>Azione 2 – Alpicoltura. Intervento “Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio”</p> <p>Azione 3 – Viticoltura e Frutticoltura: Intervento “Riduzione degli input chimici in Viticoltura e Frutticoltura”</p> <p>Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento “Agricoltura biologica zootecnica” e “Agricoltura biologica vegetale”</p> <p>Azione 2 – Alpicoltura: Intervento “Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio”</p>
2) preservare le tradizionali aziende d'alpeggio, migliorandone l'accesso e l'utilizzo delle strutture e dei pascoli.	
Biodiversità (par. 3.1.3.2)	
1) preservare le specie floristiche e faunistiche peculiari della regione, anche attraverso opportuni sistemi di osservazione e monitoraggio	<p>Azione 2 – Alpicoltura: Intervento “Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio”</p> <p>Azione 4 – Salvaguardia razze in via di estinzione</p> <p>Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento “Agricoltura biologica zootecnica” e “Agricoltura biologica vegetale”</p>
2) conservare le aree agricole a gestione estensiva (prati-pascoli) che, pur garantendo l'approvvigionamento di foraggio, mantengono un buon grado di naturalità	<p>Azione 1 – Foraggicoltura: Intervento “Riduzione del carico animale” e “Gestione ambientale dei prati permanenti”</p> <p>Azione 2 – Alpicoltura: Intervento “Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio”</p> <p>Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento “Agricoltura biologica zootecnica” e “Agricoltura biologica vegetale”</p>
3) migliorare la convivenza fra sistemi agro-forestali produttivi e aree a forte valenza naturalistica.	<p>Azione 1 - Foraggicoltura : Intervento “Riduzione del carico animale” e “Gestione ambientale dei prati permanenti”</p> <p>Azione 2 – Alpicoltura: Intervento “Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio”</p> <p>Azione 3 – Viticoltura e Frutticoltura: Intervento “Riduzione degli input chimici in Viticoltura e Frutticoltura”</p> <p>Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento “Agricoltura biologica zootecnica” e “Agricoltura biologica vegetale”</p>

<p>Risorse idriche (par. 3.1.3.3)</p>	<p>1) migliorare alcuni parametri qualitativi, in particolare nella gestione dei reflui idrici preservare dall'inquinamento le aree potenzialmente sensibili/vulnerabili ai nitrati, soprattutto in prossimità delle superfici interessate dalle attività agricole</p>	<p>Azione 1 - Foraggicoltura : Intervento e "Riduzione del carico animale" e "Gestione ambientale dei prati permanenti" Azione 2 – Alpicoltura: Intervento "Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio" Azione 3 – Viticoltura e Frutticoltura: Intervento "Riduzione degli input chimici in Viticoltura e Frutticoltura" Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento "Agricoltura biologica zootecnica" e "Agricoltura biologica vegetale"</p>
<p>Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici (par. 3.1.3.4)</p>	<p>1) mantenere la situazione generalizzata di basso inquinamento atmosferico di origine agricola, favorendo le attività produttive agro-zootecniche a basso impatto (allevamento tradizionale, colture estensive)</p>	<p>Azione 1 - Foraggicoltura: Intervento "Riduzione del carico animale" e "Gestione ambientale dei prati permanenti" Azione 2 – Alpicoltura: Intervento "Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio" Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento "Agricoltura biologica zootecnica"</p>
<p>Qualità del suolo, uso di pesticidi e agricoltura biologica (par. 3.1.3.5)</p>	<p>1) contenere i rischi di fenomeni erosivi e di dissesto idrogeologico cui sono soggetti i suoli valdostani</p> <p>2) ridurre ulteriormente i surplus di elementi nutritivi e l'uso dei pesticidi, peraltro già molto contenuto</p> <p>3) incentivare l'impiego di pratiche agricole ecocompatibili e dell'agricoltura biologica</p>	<p>Azione 3 – Viticoltura e Frutticoltura: Intervento "Riduzione degli input chimici in Viticoltura e Frutticoltura" Azione 5 – Agricoltura Biologica: Interventi "Agricoltura biologica zootecnica" e "Agricoltura biologica vegetale" Azione 1 - Foraggicoltura: Intervento "Riduzione del carico animale" e "Gestione ambientale dei prati permanenti" Azione 2 – Alpicoltura: Intervento "Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio" Azione 3 – Viticoltura e Frutticoltura: Intervento "Riduzione degli input chimici in Viticoltura e Frutticoltura" Azione 5 – Agricoltura Biologica: Intervento "Agricoltura biologica zootecnica" e "Agricoltura biologica vegetale"</p>

AZIONE 1. FORAGGICOLTURA

Obiettivo dell'azione e relazione con le priorità dell'Asse 2

L'obiettivo prioritario dell'Azione è l'ulteriore riduzione della concentrazione di azoto nel terreno tale da preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo, anche se in Valle d'Aosta non si rilevano aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati, nel rispetto della Direttiva Nitrati; questo obiettivo sarà perseguito anche attraverso l'apporto corretto di sostanza organica al terreno.

La corretta concimazione favorisce, inoltre, la diversificazione naturale delle specie presenti nel prato polifita permanente di notevole ricchezza floristica e nel pascolo, arricchendo la qualità del foraggio, preservando le specie floristiche peculiari della regione e rendendo omogeneo il cotico.

La risorsa suolo è così preservata dal rischio di erosione e di dissesto idrogeologico, in una regione caratterizzata dalle forti pendenze; la risorsa acqua viene tutelata dall'insediamento, su larga scala, di tecniche di produzione sostenibili e rispettose dell'ambiente, premiando la totale assenza di input chimici nel terreno ed eliminando i rischi di contaminazione e di inquinamento delle falde.

Criteri e requisiti di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che coltivano una superficie minima di 2.000 metri quadrati di prato/pascolo.

Descrizione degli interventi

Gli interventi sono differenziati per aziende zootecniche e non zootecniche, come definite nell'ambito della misura «Indennità compensativa per le zone montane» (211).

- Aziende zootecniche

Intervento: RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE

L'intervento è volto alla riduzione del carico animale aziendale verso un carico agroambientale corretto, così da ridurre l'apporto di azoto complessivo (preservando la qualità della risorsa acqua) e favorire la varietà floristica dei prati polititi permanenti: gli obblighi per l'agricoltore sono l'eliminazione delle concimazioni chimiche e la riduzione del carico animale ad un carico massimo pari a 2,2 UBA*/ha su base annua, che corrisponde a 122 kg/ha di N organico assimilabile (vedi paragrafo «Determinazione del Carico animale» all'Allegato 5).

La riduzione effettiva di N totale rispetto alla Buona Pratica Agricola normale (BPAn) è pari a 155 unità/ha di N, data dalla sottrazione fra l'N totale apportato in BPAn (227 unità/ha corrispondenti a 4 UBA*/ha, alle quali si sommano 50 unità di N minerale) e le 122 unità/ha del carico agroambientale corretto (2,2 UBA*/ha); tale riduzione corrisponde al 56% di N totale apportato in condizioni di BPAn.

Il corretto carico animale può essere garantito anche attraverso un accordo fra aziende zootecniche e aziende foraggere quali ad esempio il «Contratto fieno-letame» (vedi Allegato 6), forma contrattuale fra agricoltori per la quale non è prevista alcuna compensazione.

Colture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di fondovalle e mayen (prati e pascoli).

La determinazione del premio viene effettuata esaminando la situazione di carico iniziale delle singole aziende richiedenti, grazie all'elaborazione dei dati costantemente aggiornati del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR): ne deriva che il premio è modulato in base all'effettiva riduzione del carico animale operato dall'azienda zootecnica, nei limiti del massimale previsto.

- Aziende non zootecniche

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI

L'intervento è volto alla riduzione dell'azoto globale (obiettivo: qualità della risorsa acqua), all'apporto corretto di sostanza organica sulle superfici prative (obiettivo: miglioramento delle caratteristiche agronomiche del terreno) e al miglioramento della varietà floristica dei prati polititi permanenti.

Gli obblighi per l'agricoltore sono l'eliminazione delle concimazioni chimiche previste dalla BPAn (46 unità/ha di N) e le-

tamazione con letame maturo per un massimo di 170 q/ha (pari a 68 kg/ha di N organico); ne risulta una riduzione effettiva dell'Azoto totale pari a 32 unità/ha di N (riduzione del 32%).

La letamazione può essere garantita anche attraverso un accordo fra aziende foraggere e aziende zootecniche, quale ad esempio il «Contratto fieno-letame» (vedi Allegato 6), forma contrattuale fra agricoltori per la quale non è prevista alcuna compensazione; a tal proposito, è prevista una differenziazione del premio a seconda che il letame provenga da un'azienda zootecnica che abbia sottoscritto l'impegno agroambientale «Riduzione del carico animale» (230 €/ha), oppure da un'azienda zootecnica che segue le norme di BPA n (180 €/ha).

Intensità degli aiuti

AZIONE 1. FORAGGICOLTURA		
RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE	350 €/ha	
GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI	Sostanza organica proveniente da azienda zootecnica agroambientale	Sostanza organica proveniente da azienda zootecnica "baseline"
	230 €/ha	180 €/ha

AZIONE 2. ALPICOLTURA

Obiettivo dell'azione e relazione con le priorità dell'Asse 2

L'obiettivo specifico di questa Azione è «preservare le tradizionali aziende d'alpeggio, migliorandone l'accesso e l'utilizzo delle strutture e dei pascoli», così come rilevato al paragrafo 3.1.3.1 «Caratteristiche del territorio e svantaggi di cui soffrono le aziende agricole».

Infatti, la gestione corretta degli alpeggi resta una priorità specifica che l'amministrazione regionale vuole mantenere vista la sua fondamentale incidenza sulla conservazione e protezione delle risorse naturali, della salvaguardia dell'ambiente e di tutela del territorio nelle zone montane, nonché del paesaggio.

Le operazioni colturali svolte in alpeggio contribuiscono a preservare la risorsa suolo da erosioni e smottamenti: il pascolo estivo, infatti, impedisce alle specie vegetali meno appetibili per il bestiame di svilupparsi e propagarsi, a vantaggio di quelle foraggere più facilmente digeribili il cui ricaccio è favorito durante la stagione estiva; nel contempo si migliora la varietà floristica dei pascoli. Inoltre, con la riduzione del carico animale imposta dall'impegno agroambientale qui descritto, è perseguito l'obiettivo ambientale di preservare la qualità delle acque nei prati-pascoli d'alta quota.

Nella generalità dei casi i pascoli di alpeggio forniscono gli alimenti per la fauna selvatica (camosci, stambecchi, cervi) nel periodo immediatamente successivo al disgelo e nel tardo autunno; peraltro, studi sulla competizione alimentare fra bovini e selvatici dimostrano il vantaggio che questi ultimi traggono dalle superfici pascolate dai bovini.

Anche la regimazione delle acque è migliorata attraverso la gestione corretta dei ruscelli; inoltre, l'assestamento del manto nevoso su questi tipo di superfici riduce fortemente il rischio di valanghe.

Si sottolinea, inoltre, che la tradizionale monticazione del bestiame in alpeggio permette la corretta gestione delle superfici di fondovalle e dei mayen: infatti, nel periodo estivo in assenza del bestiame, su queste superfici (comprese quelle marginali e di più difficile accesso) si svolgono tutte quelle operazioni colturali volte al mantenimento e al ripristino della coltivabilità.

È quindi fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, che consiste nell'utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggere dei pascoli montani.

La necessità di intervenire con un'azione agroambientale specifica per gli alpeggi scaturisce anche dall'esame dei dati relativi alla consistenza di queste aziende in Valle d'Aosta, che mostrano una graduale diminuzione sia in termini di numerosità sia come superficie utilizzata.

Criteria generali di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che coltivano una superficie minima pari ad 1 ettaro di prato/pascolo.

Descrizione degli interventi

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO

Obiettivo dell'intervento è la riduzione del carico animale verso un carico agroambientale corretto, che per gli alpeggi è fissato in 0,5 UBA*/ha (vedi Allegato 5, «Determinazione del carico animale»), valore che permette il mantenimento agronomico corretto dei pascoli e la riduzione dell'N totale; peraltro, il carico animale agroambientale permette comunque una buona produttività dei pascoli una gestione corretta dell'alpeggio, tale da preservare l'elevato grado di naturalità di queste superfici (vedi anche paragrafo 3.1.3.1).

Gli obblighi per l'agricoltore sono:

- riduzione del carico animale da 0,8 UBA*/ha della BPA_n (corrispondenti a 45 kg/ha di N) a 0,5 UBA*/ha (pari a 28 kg/ha di N); la riduzione dell'N totale è di 17 kg/ha di N, pari al 38% di riduzione;
- il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA*/ha.
- divieto di concimazione minerale;
- pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata;
- assicurare la custodia continua delle mandrie.

Culture ammesse a pagamento: tutte le superfici foraggere di alpeggio (prati e pascoli).

Data la pluralità di allevamenti che compongono l'alpeggio per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un coefficiente (0,5 e 1) ettari per UBA* al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da una pluralità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA* al pascolo possedute da ciascuna azienda.

Pertanto, nella determinazione della superficie effettivamente utilizzata durante la monticazione si ammettono a pagamento 1,5 Ha per UBA* di bestiame produttivo e 0,5 ettari per quello improduttivo (es. manzi): in entrambi i casi è fatto salvo il carico animale massimo di cui all'Allegato 5 (2,2 UBA*/ha), e il limite massimo di superficie ammessa a premio è fissato a 160 ettari (catastalmente esistono alpeggi con superfici maggiori, fino a 500 ettari, delle quali solo una parte sono utilizzabili a pascolo).

Intensità degli aiuti

AZIONE 2. ALPICOLTURA		
GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO	Prati e Pascoli	75 €/ha

AZIONE 3. VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Obiettivo dell'azione e relazione con le priorità dell'Asse 2

L'obiettivo specifico di questa Azione è «ridurre ulteriormente i surplus di elementi nutritivi e l'uso dei pesticidi, peraltro già molto contenuto», così come rilevato al paragrafo 3.1.3.5 «Qualità del suolo, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere animale».

Già nella passata programmazione è emersa la buona adesione delle aziende viticole e frutticole alle disposizioni vigenti in materia di utilizzo dei diserbanti e dei fitosanitari.

Nel presente Programma, tale azione intende proseguire ed incrementare il percorso di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna intrapreso, attraverso la pubblicazione annuale di un disciplinare su prodotti fitosanitari e diserbanti ammessi che verrà aggiornato alle norme nazionali ed adattato alla realtà valdostana, nonché una scheda esplicativa sulle epoche vegetative consigliate per effettuare gli interventi. La verifica e il controllo, da parte degli organi competenti, sarà facilitata dalla compilazione obbligatoria – da parte dell'agricoltore – di un registro dei trattamenti dove verranno annotate tutte le

operazioni colturali (ad esempio, localizzazione della particella, specie e varietà coltivata, tipo di prodotto utilizzato ecc...), in modo da riscontrare immediatamente ogni eventuale irregolarità.

L'azione si prefigge, inoltre, l'obiettivo di mantenere e sviluppare metodi di coltivazione ad alto valore naturale affinché sia conservato il paesaggio rurale e la stabilità del suolo, principalmente nelle zone impervie e piuttosto siccitose, come il versante esposto a sud (il cosiddetto «adret»), dove la coltivazione della vite è molto diffusa a partire dalla bassa valle fino ad altitudini ragguardevoli (fino ai 1.000 metri s.l.m.).

Criteri generali di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che coltivano una superficie minima viticola e/o frutticola pari ad almeno 1.000 metri quadrati.

Descrizione degli interventi

Intervento: RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI IN VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

L'intervento persegue tre finalità:

1. ridurre l'utilizzo di concimi chimici nel settore frutticolo e viticolo: l'intervento prevede la riduzione degli apporti azotati rispetto alle normali pratiche colturali e la sostituzione parziale della quota di fertilizzazione minerale con letame o concime organico;
2. ridurre l'impatto di taluni principi attivi contenuti nei trattamenti fitosanitari, promuovendo l'utilizzo di prodotti contenenti principi a bassa residualità, conformemente alle linee guida approvate dal «Comitato tecnico scientifico nazionale» istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005;
3. ridurre l'impatto dei principi attivi contenuti nei trattamenti diserbanti normalmente previsti dalla Buona Pratica Agricola (BPA), promuovendo l'utilizzo di prodotti contenenti principi a bassa residualità nel terreno.

Pertanto, gli obblighi per l'agricoltore sono:

- in viticoltura, riduzione a 10 unità di Nminerale/ha e letamazione integrativa pari a 80 q/ha (pari a 32 unità Norganico/ha): la riduzione globale di azoto (= 28 kg/ha di N) corrisponde al 40% dell'N totale apportato con la BPA;
- in frutticoltura, riduzione a 20 unità di Nminerale/ha e letamazione integrativa (punto 3 BPA) pari a 62 q/ha (pari a 25 unità Norganico/ha): la riduzione globale di azoto (= 35 kg/ha di N) corrisponde al 44% dell'N totale apportato con la BPA;
- sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare sull'intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute nei Disciplinari di produzione integrata (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture;
- obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei concimi chimici.

Colture ammesse a pagamento: vigneti e frutteti.

Intensità degli aiuti

AZIONE 3. VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA	
RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI IN VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA	840 €/ha viticoltura 775 €/ha frutticoltura

AZIONE 4. SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

Obiettivo dell'azione e relazione con le priorità dell'Asse 2

Come rilevato al termine del capitolo 3.1.3 (Gestione dell'ambiente e del territorio), uno dei fabbisogni specifici del settore primario valdostano in termini di conservazione della biodiversità è «conservare e migliorare il patrimonio zootecnico autoctono (bovino, ovino e caprino)».

Infatti, l'allevamento – soprattutto bovino – costituisce l'attività agricola principale dell'agricoltura valdostana, e garantisce la salvaguardia del paesaggio montano non solamente dal punto di vista strettamente produttivo, ma anche dal punto di vista della gestione del territorio.

Il processo di selezione descritto al paragrafo 3.1.3.5 ha permesso di migliorare le performance produttive delle razze autoctone allevate, pur preservando il carattere di rusticità delle stesse (in termini di resistenza alle condizioni atmosferiche avverse e alle importanti escursioni termiche).

Da qui l'importanza di incentivare gli allevatori a preservare questo fondamentale patrimonio genetico, anche utilizzando razze autoctone in via di estinzione che, essendo in un rapporto armonico col territorio d'origine, ne permettono la gestione corretta anche in condizioni operative disagiati (es. forti pendii, lunghi spostamenti nei pascoli d'alpeggio).

Attualmente il mantenimento delle razze e delle sue caratteristiche genetiche avviene tramite la gestione di Libri Genealogici e registri anagrafici; l'iscrizione dei capi è subordinata al possesso di particolari requisiti produttivi e morfologici.

I Libri Genealogici ed i registri anagrafici attualmente in vigore per le Razze Valdostane sono i seguenti:

- Libro genealogico. D.M. 23081 del 18.07.1995 per la razza bovina valdostana castana e pezzata nera;
- Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03.08.1999. D.M. n. 23864 del 14.11.2002 per la razza Ovina Rosset;
- Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03.08.1999. D.M. n. 21206 del 08.03.2005 per la razza Caprina Valdostana.

Obiettivo dell'intervento è pertanto la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone valdostane, ed in particolare delle razze «Bovina Castana Valdostana», «Bovina Pezzata Nera Valdostana», «Caprina Valdostana» ed «Ovina Rosset»; infatti, secondo quanto riportato all'Allegato IV del reg. (CE) 1974/06, per tutte queste razze il numero di riproduttrici a livello comunitario è inferiore alle soglie minime che permette di indicare se una razza locale minacciata di abbandono, come evidenziato dalla tabella seguente:

Specie	Razza	Numero soglia di riproduttrici (reg. 1974/06)	N. reale di riproduttrici al livello comunitario
Bovina	Valdostana pezzata nera	7.500	913
Bovina	Valdostana Castana	7.500	5.940
Ovina	Rosset	10.000	1.519
Caprina	Valdostana	10.000	1.854

Per tutte le suddette Razze l'organismo certificatore è l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.VA.), organo ufficiale responsabile della tenuta dei registri e degli libri genealogici sopra indicati.

Obblighi e Criteri di ammissibilità

Gli obblighi per gli allevatori sono:

- iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze;
- riproduzione in purezza di un numero di UBA* almeno pari a quello per il quale è stato richiesto l'aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica;
- rispetto del carico massimo di 4 UBA*/ettaro;
- allevare almeno 1 UBA* per le razze bovine e almeno 0,6 UBA* per quelle ovi-caprine.

Intensità degli aiuti

AZIONE 4. SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE	
BOVINA CASTANA VALDOSTANA	200 €/UBA*
BOVINA PEZZATA NERA VALDOSTANA	200 €/UBA*
CAPRINA VALDOSTANA	200 €/UBA*
OVINA ROSSET	200 €/UBA*

AZIONE 5. AGRICOLTURA BIOLOGICA

Obiettivo dell'azione e relazione con le priorità dell'Asse 2

Come evidenziato al paragrafo 3.1.3.5 (Qualità del suolo, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere animale), uno dei fabbisogni specifici del settore primario valdostano è «incentivare l'impiego di pratiche agricole ecocompatibili e dell'agricoltura biologica».

L'intervento nasce, quindi, dalla necessità di diminuire l'impatto ambientale di un'agricoltura – seppur di tipo tradizionale – condotta con tecniche convenzionali, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola come disposto dal Reg. (CE) 834/07 (che abroga il precedente reg. CEE 2092/91). Si intende perseguire, inoltre, il miglioramento della qualità e della salubrità dei prodotti agricoli a tutela del consumatore, la qualificazione delle produzioni agricole con l'aumento del valore aggiunto, lo studio di nuovi possibili mercati ed il miglioramento della riconoscibilità dei prodotti biologici regionali, anche attraverso specifici marchi di qualità.

L'incremento del numero di aziende biologiche è quindi un obiettivo da perseguire, al fine di soddisfare la crescente domanda di prodotti biologici proveniente dal mercato.

Descrizione degli interventi

I premi previsti dai seguenti Interventi si riferiscono al solo mantenimento dell'agricoltura biologica all'interno di aziende già certificate come «biologiche» dall'organismo di certificazione (vedi elenco degli Organismi alla Misura 132).

Per entrambi gli interventi di seguito descritti, l'agricoltore ha l'obbligo di coltivare una superficie minima di 2.000 metri quadrati di prato o 1.000 metri quadrati di frutteto e/o vigneto.

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- miglioramento quanti-qualitativo dei foraggi;
- miglioramento del benessere animale;
- riduzione ed eliminazione degli input chimici;
- eliminazione dei residui nei prodotti ottenuti;
- eliminazione di materie prime provenienti da O.G.M.

Possono accedere gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici, inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. n. 220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo competente.

Gli obblighi sono:

- rispettare integralmente i vincoli derivanti dall'applicazione del Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;
- l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità colturali prative;
- rispettare il carico massimo di 2 UBA/ha su base annua, come previsto dal reg. (CE) 1804/99 (pari a 170 kg/ha di azoto)¹⁸;

- le qualità colturali delle superfici di fondovalle e mayen oggetto del premio sono le seguenti: prato irriguo, prato asciutto;
- tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere allevati secondo le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
- i carichi UBA*/ha massimi sono stabiliti dalla legge regionale 8/01 che stabilisce le produzioni bovine biologiche e foraggiere, e per il loro calcolo del carico si utilizzano i parametri di calcolo relativi alle misure agroambientali.

Culture ammesse a pagamento: tutte le superfici prative di fondovalle e mayen.

I premi sono applicabili alle sole superfici foraggiere.

Intervento AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- favorire coltivazioni meno intensive ed eliminare l'uso di prodotti chimici di sintesi (fitofarmaci, concimi e diserbanti);
- tutelare l'ambiente, preservando le risorse naturali quali suolo, aria e acqua;
- tutelare la salute pubblica, quella dei produttori e dei consumatori.

L'intervento consiste nell'assunzione, da parte dell'imprenditore agricolo, dell'impegno ad adottare o mantenere i metodi di produzione definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07; dal D.lgs. n. 220/95, dalla legge regionale n. 36/99 e della legge 8/01.

Possono accedere gli agricoltori iscritti all'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica o gli agricoltori che, all'atto della domanda, presentano l'attestato di conformità per l'anno in corso.

Altri obblighi:

- conservare la documentazione prescritta dal regolamento comunitario in materia di agricoltura biologica;
- in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all'esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi;
- l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola utilizzata (S.A.U) dell'unità aziendale investita in una determinata coltura.

Culture ammesse a pagamento: per ogni azione si faccia riferimento alle colture esplicitate nella tabella dei premi.

Intensità degli aiuti

5. AGRICOLTURA BIOLOGICA	
AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA	450 €/ha
AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE:	
PRODUZIONI VITICOLE E FRUTTICOLE BIOLOGICHE	900 €/ha
PRODUZIONE DI ERBE E PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI BIOLOGICHE	400 €/ha
PRODUZIONE DI PICCOLI FRUTTI	400 €/ha
PRODUZIONI FORAGGERE BIOLOGICHE	350 €/ha
PRODUZIONI ORTICOLE BIOLOGICHE	300 €/ha

¹⁸ Si ricorda peraltro che per i bovini appartenenti alle Razze autoctone, il carico animale considerato corrisponde a 122 kg/ha di azoto (a 2,2 UBA*/ha).

Misura 215 – Pagamenti per il benessere degli animali

Titolo della misura: Pagamenti per il benessere degli animali

Riferimento normativo: articolo 36 lettera a) punto (v) e articolo 40 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 27 e punto 5.3.2.1.5 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 215

1) *Quadro logico della misura*

Dall'analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza del contesto territoriale, ambientale e del sistema agro-zootecnico valdostano (cfr. paragrafo 3.1.3.5 – Qualità del suolo, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere animale) è emerso, come fabbisogno specifico di intervento, quello di «migliorare il benessere animale».

In particolare, avendo constatato che l'allevamento del bestiame bovino costituisce di gran lunga l'attività prevalente e, quindi, strategica per l'economia agro-alimentare della regione, si ritiene necessario attivare la misura 215, intesa ad incentivare gli allevatori affinché adottino tecniche di allevamento che applichino standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, così da rispondere alla domanda da parte della società civile di maggiore attenzione al benessere degli animali in produzione zootecnica.

2) *Obiettivi generali della misura*

Con l'applicazione della misura si intende correggere alcuni aspetti dell'allevamento bovino tradizionale che possono non essere in sintonia con le moderne esigenze in materia di igiene e benessere degli animali.

In particolare, gli obiettivi della Misura perseguono gli obiettivi di cui all'art. 27, comma 7, punti b) ed e) del reg. 1974/06 della Commissione:

- punto b): condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- punto e): prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche d'allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

La misura è quindi finalizzata al miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale.

3) *Campo di applicazione*

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale nel periodo 2007-2013.

Attraverso questa misura si attiva un'unica Azione denominata «LETTIERA», le cui giustificazioni economiche sono descritte all'Allegato 5.

4) *Descrizione dell'Azione «Lettiera»*

Obiettivo primario dell'Azione è di introdurre negli allevamenti i piani di gestione della lettiera caratterizzati da elevati *turn-over* della stessa con materiale asciutto, così da ridurre la possibilità dell'insorgenza di patologie podologiche e mammarie nei capi allevati.

L'Azione stabilisce, quindi, criteri di allevamento più restrittivi con riferimento all'aspetto di cui all'art. 27, paragrafo 7, punto b) del Reg. (CE) 1974/2006.

Baseline e tecniche di allevamento tradizionali

Al fine di meglio comprendere l'incidenza dell'Azione «lettiera» è necessario descrivere la tecnica di allevamento tradizionale dei bovini in Valle d'Aosta che concorre, unitamente alle norme della condizionalità (vedi Allegato 4), nella definizione dell'allevamento «baseline» utilizzato come riferimento per l'elaborazione della Misura.

Il sistema di allevamento dei bovini in Valle d'Aosta è vincolato dalle condizioni climatiche ed orografiche del territorio montano della regione (come precisato al paragrafo 3.1.3.1 Caratteristiche del territorio e svantaggi di cui soffrono le aziende agricole).

Tradizionalmente, gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: nella generalità dei casi, i bovini sono tenuti in stabulazione fissa alla posta, anche negli allevamenti di recente costruzione.

Dalla fine del mese di aprile inizia gradualmente lo sfruttamento delle superfici a pascolo di fondovalle, fatta eccezione per le superfici sfalciabili il cui fieno garantisce le riserve di foraggio per l'inverno; a questa utilizzazione primaverile segue, per la maggior parte dei capi allevati in Valle d'Aosta, la pratica della transumanza in alpeggio, per la quale si raggiungono – gradualmente – altitudini fino a 2700 m slm.

Durante i circa 100 giorni di alpeggio gli animali sono sottoposti giornalmente al pascolo su suoli duri e scoscesi, con trasferimenti che prevedono anche 40-50 minuti al giorno se si considera il rientro in stalla per le 2 mungiture previste dal disciplinare della DOP Fontina (due lavorazioni giornaliere).

Durante il mese di settembre avviene la graduale discesa verso il fondovalle, pascolando le tutte le superfici (comprese quelle a prato); il definitivo rientro alle stalle del fondovalle avviene a partire dal mese di ottobre per evitare l'innevamento, a seconda delle altitudini.

Per la maggior parte degli allevamenti valdostani, ulteriori vincoli sono imposti dal disciplinare di produzione della Fontina DOP che dispone di alimentare le bovine con foraggi ed erba locali ed in minima parte con l'integrazione di mangimi concentrati (per non alterare l'equilibrio biochimico dell'apparato digerente-ruminale).

In generale, l'utilizzo della paglia nella lettiera (e il rinnovo della stessa) è limitato sia nella quantità che nella frequenza, a causa degli elevati costi del materiale e dell'impegno lavorativo imposto dal continuo ricambio.

Infatti, la quantità di paglia normalmente utilizzata è di circa 1 kg/giorno per capo, e questa pratica è effettuata presso un numero limitato di allevamenti.

Sebbene l'incidenza di zoppie in bovine tenute su lettiera permanente sia inferiore a quella che si registra in sistemi con cuccette, si rileva che una lettiera mal gestita, caratterizzata da elevate umidità e temperatura (fattori scatenanti fermentazioni indesiderate), costituisce una delle cause di malessere generale dell'animale e può generare infezioni dell'apparato mammario, con ovvie conseguenze negative sia sul latte che sui derivati (sanità del latte e resa/anomalie sui prodotti trasformati).

Lettiere con ridotti *turn over* di materiale asciutto e pulito influenzano infatti gli appiombi e costringono lo zoccolo a rimanere continuamente nell'umidità, non permettendone l'indurimento: questi fattori sono causa di posture non corrette dell'animale.

È quindi indispensabile aggiungere un quantitativo adeguato di paglia nella lettiera giornalmente, e sostituirla totalmente ogni 4-6 settimane per garantire all'animale un ambiente pulito, asciutto e confortevole.

Descrizione dell'intervento

L'intervento consiste nel compensare i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera.

Si considera che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è possibile intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA* di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA* per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera.

La corretta gestione della lettiera ha come conseguenza una migliore qualità del letame prodotto e indubbi vantaggi di ordine ambientale e sul benessere animale, quali:

- riduzione dell'umidità sulla posta;
- isolamento degli arti dalle basse temperature del calcestruzzo delle pavimentazioni delle stalle (cuscino termico);
- riduzione dei rischi di infezioni all'apparato locomotore dovute alla persistenza degli animali nello stesso ambiente nei mesi invernali;
- riduzione degli odori sgradevoli;
- riduzione dei rischi di percolamento dei reflui e conseguente riduzione dei pericoli di inquinamento delle ac-

que di falda superficiali e profonde, anche in ragione del minore contenuto di nitrati e di urea nei letami di buona qualità;

- eliminazione della causticità dei liquami;
- spiccata azione inibente, in ragione del lungo periodo di maturazione del letame, sulla germinazione dei semi della flora infestante;
- elevato contenuto di sostanze umificate (elevato grado di umificazione della sostanza organica);
- riduzione della flora nitrofila e della conseguente banalizzazione delle associazioni floristiche.

5) *Criteri specifici di ammissibilità*

I pagamenti sono accordati agli allevatori che rispettino le seguenti condizioni:

- detengono i capi oggetto dell'intervento;
- sono iscritti all'anagrafe delle aziende zootecniche.
- rispetto del carico animale stabilito per l'indennità compensativa (vedi Allegato 5);
- rispetto della condizionalità;
- quantitativo minimo di capi premiati pari ad 1 UBA*;
- obbligo quinquennale di rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 2 kg di paglia per ogni UBA* per la produzione di letame paglioso, e totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane;
- immagazzinamento della paglia in luoghi coperti;
- sufficiente ventilazione della stalla al fine di non aumentare l'umidità della paglia.

6) *Ammontare degli aiuti*

L'Azione prevede un premio unitario pari a 110 €/UBA*; la giustificazione economica del premio è riportata all'Allegato 5.

7) *Connessioni con altre misure*

In generale, la misura è connessa con le altre misure dell'Asse 2, ma in particolare con le Azioni «Foraggicoltura» e «Alpicoltura» della Misura 214 (Pagamenti agroambientali) con le quali concorre a realizzare l'obiettivo generale del mantenimento dell'allevamento bovino tradizionale in Valle d'Aosta (che costituisce l'ordinamento produttivo predominante del settore primario regionale).

8) *Beneficiari*

Allevatori singoli o associati che si impegnino per cinque anni a rispettare volontariamente gli obblighi imposti dalla presente Misura, superiori a quelli previsti dall'articolo 4 e dall'allegato III del Reg. CE 1782/03 e altri vincoli imposti dalla normativa nazionale e regionale (condizionalità).

9) *Criteri di selezione dei progetti*

Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, saranno adottati i seguenti criteri di preferenza:

- aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in aree SIC e ZPS;
- aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali;
- giovane agricoltore;
- aziende che operano in regime «biologico zootecnico»;
- data di presentazione delle istanze.

10) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 8,96 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 8,96 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 3,94 M€

La partecipazione finanziaria FEASR è pari al 44%.

11) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di aziende agricole beneficiarie (aziende/anno)	800
	Numero di contratti/anno	800
di risultato	Zone (ha/anno) caratterizzate da una gestione a favore di: <ul style="list-style-type: none">• qualità del territorio	9.000

5.3.3 Asse 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

L'asse 3 prevede le seguenti misure:

- Misura 311 «Diversificazione in attività non agricole»
- Misura 312 «Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese»
- Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche»
- Misura 321 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»
- Misura 322 «Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali»
- Misura 323 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale»
- Misura 331 «Formazione ed informazione»

Le misure 312, 321, 323 e 331 sono descritte in forma sintetica nel presente capitolo in quanto la loro applicazione sarà attuata esclusivamente con approccio Leader (misura 413); per quanto riguarda le misure 311, 313 e 322, queste saranno attuate in parte con approccio Leader e in parte a regia regionale. Per tutte le suddette misure si rimanda quindi sia alle relative schede di misura, di cui al presente capitolo, sia alla Misura 413 dell'Asse 4.

Disposizioni comuni

Nell'attuazione delle misure di cui sopra, quando siano previsti interventi infrastrutturali inclusi o vicini a siti Natura 2000 e allo scopo di evitare la perdita a lungo termine di biodiversità, sarà valutato il rispetto, prima che tali interventi siano realizzati, delle disposizioni fissate ai sensi della direttiva 92/43/CE dell'art. 63 concernente la conservazione di habitat naturali.

Per quanto riguarda il pagamento dell'IVA sugli interventi di questo Asse, si fa riferimento al disposto dell'articolo 71.3 a) del regolamento CE 1698/2005.

I criteri di selezione degli interventi saranno presentati, dall'Autorità di gestione, nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza.

5.3.3.1 Misure intese a diversificare l'economia rurale

Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole

Titolo della misura: Diversificazione in attività non agricole

Riferimento normativo: articoli 52 lettera a) punto (i) e 53 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.1.1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 311

1) Quadro logico della misura

Il settore agricolo valdostano è caratterizzato da peculiarità significative, comuni alla maggior parte dei territori di montagna e/o marginali, ovvero:

- alti costi di produzione, legati principalmente alle difficoltà climatiche e morfologiche e alla scarsità del territorio utilizzabile a fini produttivi;

- una costante diminuzione delle aziende agricole, che interessa principalmente le aziende agricole di dimensioni ridotte;
- una base produttiva aziendale dimensionata sul nucleo familiare.

In particolare, dall'analisi dei punti di forza e punti di debolezza del tessuto socio-economico valdostano, si è constatato che il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni:

- diversificare l'economia delle aziende agricole per incrementare il reddito e il livello di occupazione;
- favorire la multifunzionalità delle aziende, potenziando e sviluppando le sinergie tra settore agricolo e settore turistico;
- mantenere la famiglia rurale sul territorio;

pertanto, si ritiene necessario attivare la Misura 311, in grado di contribuire

- alla creazione di opportunità di impiego nelle aree rurali in attività non agricole e servizi,
- al mantenimento o all'accrescimento del reddito della famiglia, contrastando così lo spopolamento delle aree rurali.

2) *Obiettivi della misura*

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale;
- incrementare l'occupazione dei componenti della famiglia agricola.

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La priorità sarà data alle iniziative che dimostrino, attraverso una analisi economica preventiva, di migliorare la redditività e le possibilità occupazionali dei membri della famiglia agricola

La misura prevede le seguenti tipologie di investimenti nelle aziende agricole:

- a) creazione e strutturazione di aziende agricole che esercitino attività assistenziali, educative e sociali rivolte agli anziani, alle persone diversamente abili, all'infanzia;
- b) creazione e strutturazione di aziende agricole che permettano lo svolgimento di iniziative ricreative rivolte ai turisti quali, per esempio:
 - attività di condivisione con le famiglie agricole dei «savoir faire» degli operatori rurali,
 - attività ricreative esercitate anche con animali domestici (maneggi, ippoturismo, addestramento di animali purché non legati ad attività sportive, ecc.) per attività legate al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali;
 - attività legate all'ospitalità all'interno dell'azienda agricola (complementari a quanto previsto dalle normative sull'agriturismo): ricettive, di ristorazione, di degustazione di prodotti aziendali, di turismo rurale e naturalistico, ecc.
- c) diversificazione produttiva delle aziende agricole:
 - attività artigianali tradizionali delle aree rurali (lavorazione del legno, del ferro, ricamo, filati, etc.), ivi compresi punti vendita dei relativi prodotti (non Allegato 1);
 - attività di produzione, promozione e vendita di prodotti e specialità locali (gastronomiche, artistiche, ecc.), diversi dai prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali punti vendita per prodotti non Allegato 1 del Trattato;
- d) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, prevalentemente destinati alla vendita a terzi, mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali. La potenza degli impianti non dovrà superare 1MW

Per la realizzazione dei punti precedenti sono ammissibili le spese per:

- piccoli interventi di costruzione e ristrutturazione di volumetrie aziendali, necessari all'esercizio delle at-

tività di cui ai punti a), b) e c) nonché per acquisti di macchinari, apparecchi informatici e relativi programmi, attrezzature ed arredi;

- le attività immateriali (es: studi di fattibilità, progettazione, ...) sono ammissibili, e rendicontabili come spese generali, solo se direttamente collegate ad investimenti materiali e entro una percentuale massima del 12%;
- le spese relative ai servizi sono ammissibili solo se afferenti agli investimenti relativi alla loro istituzione e non alla loro erogazione.

Gli investimenti di cui ai punti precedenti sono di natura non prettamente agricola e per prodotti diversi da quelli dell'Allegati I del Trattato, ma svolti in aziende agricole da parte di uno o più membri della famiglia agricola, allo scopo di favorire multifunzionalità dell'azienda e la multiredditività dei componenti il nucleo familiare.

Gli investimenti dovranno essere inseriti in un programma organico di intervento aziendale o pluriaziendale.

4) Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati, e membri della famiglia agricola.

5) Settori coinvolti nella diversificazione

Il settore principalmente coinvolto rimane quello agricolo (nel senso che i beneficiari sono gli imprenditori agricoli), che sarà affiancato e integrato a livello aziendale da attività di altri settori quali l'artigianato tipico e di tradizione, il turismo didattico e sociale, ecc.

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA.

6) Intensità dell'aiuto

Contributo in conto capitale fino al 50% delle spese previste per le azioni di cui al punto 3, elevabile al 60% per i giovani agricoltori.

Applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28.12.2006).

7) Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di anticipi pari ad un massimo del 20% del totale. Per i privati l'anticipo sarà erogato a condizione che venga emessa fidejussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo o stato finale dei progetti.

8) Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE

<p>Il FEASR finanzia esclusivamente investimenti effettuati dagli imprenditori agricoli e dai membri della famiglia agricola nell'ambito delle aziende agricole. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi</p>	<p>Il FESR finanzia:</p> <ul style="list-style-type: none">• progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;• progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;• sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare innovative;• sostegno alle imprese per l'adozione e l'utilizzazione delle TIC (non imprese agricole)
---	--

La misura si pone in coerenza con gli obiettivi dell'Asse 3, risultando particolarmente sinergica rispetto alle misure dedicate alle microimprese, all'incentivazione delle attività turistiche, nonché alla formazione ed informazione.

Esistono punti di contatto anche con l'Asse 1, in particolare con le misure relative all'insediamento dei Giovani Agricoltori e alle attività di informazione e formazione.

9) Quadro finanziario complessivo

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 5,6 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 3,08 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 1,35 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

10) Disposizioni di transizione

Misura di nuova introduzione

11) Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di beneficiari	50
	Volume totale degli investimenti (M€)	5,6
di risultato	Aumento del valore aggiunto lordo non agricolo nelle aziende beneficiarie (M€)	0,25
	Quantità totale di posti di lavoro creati (in e fuori dall'azienda)	20
di impatto	Crescita economica (M€)	2,40
	Creazione di posti di lavoro (UL)	90

Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Titolo della misura: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Riferimento normativo: articoli 52 lettera a) punto (ii) e 54 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.1.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 312

La misura viene attivata esclusivamente nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4. Il testo della misura è inserito per la definizione degli investimenti che in tale ambito saranno ammissibili.

1) Quadro logico della misura

Il settore agricolo valdostano è caratterizzato da peculiarità significative, comuni alla maggior parte dei territori di montagna e/o marginali, ovvero:

- alti costi di produzione, legati principalmente alle difficoltà climatiche e morfologiche e alla scarsità del territorio utilizzabile a fini produttivi;
- una costante diminuzione della aziende agricole, che interessa principalmente le aziende agricole di dimensioni ridotte;
- una base produttiva aziendale dimensionata sul nucleo familiare.

In particolare, dall'analisi dei punti di forza e punti di debolezza del tessuto socio-economico valdostano, si è constatato che il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni:

- diversificare l'economia delle aziende agricole per incrementare il reddito e il livello di occupazione;
- favorire la multifunzionalità delle aziende, incrementando il ruolo delle attività non direttamente agricole;
- mantenere la famiglia rurale sul territorio;

pertanto, si ritiene necessario attivare la Misura 312, in grado di contribuire

- alla creazione di opportunità di impiego nelle aree rurali in attività non agricole e servizi,
- al mantenimento o all'accrescimento del reddito della famiglia, contrastando così lo spopolamento delle aree rurali.

2) *Obiettivi della misura*

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- incrementare l'occupazione dei componenti della famiglia agricola;
- consolidare e ampliare il tessuto imprenditoriale locale promuovendo lo sviluppo di nuove attività produttive

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA.

Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

La priorità sarà data alle microimprese che avviano o rinnovano microimprese orientate a mantenere il patrimonio ambientale delle aree rurali e condotte da membri della famiglia agricola.

Le tipologie d'intervento sono finalizzate alla creazione di microimprese, volte alla valorizzazione e manutenzione ambientale del territorio, (ad esempio: manutenzione strade e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, decespugliamento e pulizia, ecc.), esclusivamente nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'asse 4.

Gli aiuti riguarderanno:

- a) spese per piccoli interventi materiali di costruzione e ristrutturazione di immobili funzionali all'attività dell'impresa.
- b) spese per acquisti di macchine, attrezzature e arredi
- c) spese generali e tecniche connesse agli investimenti sopra riportati.

La misura sarà attuata con approccio Leader.

4) *Beneficiari*

I destinatari degli interventi sono soggetti privati singoli o associati che intendano creare o rinnovare microimprese innovative operanti nell'ambito della valorizzazione e manutenzione ambientale del territorio.

Le microimprese sono quelle definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

5) *Settori coinvolti nella diversificazione*

Il settore principalmente coinvolto è quello agricolo e della manutenzione ambientale del territorio

6) *Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale fino al 50% previste per le azioni di cui ai punti a) e b).

Applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28.12.2006).

7) *Modalità di erogazione degli aiuti*

Gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di anticipi pari ad un massimo del 20% del totale dell'aiuto, a con-

dizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo finale dei progetti.

8) *Criteria e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

<p>Il FEASR finanzia progetti per la creazione di microimprese esclusivamente nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'Asse 4 e solo per attività a valenza collettiva di modesta entità (ad esempio il ripristino e la manutenzione degli ambienti naturali, manutenzione strade e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, decespugliamento e pulizia, ecc.). Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.</p>	<p>Il FESR finanzia:</p> <ul style="list-style-type: none">• progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;• progetti di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale;• il sostegno alla nascita ed alla crescita delle imprese, in particolare innovative;• il sostegno alle imprese per l'adozione e l'utilizzazione delle TIC (non imprese agricole)
--	--

La misura è sinergica con la misura 311 «Diversificazione in attività non agricole».

Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche

Titolo della misura: Incentivazione di attività turistiche

Riferimento normativo: articoli 52 lettera a) punto (iii) e 55 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.1.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 313

1) *Quadro logico della misura*

Il settore agricolo valdostano incide in maniera modesta sul comparto produttivo della Valle d'Aosta: in termini percentuali, il settore primario rappresenta solo 1,2% del totale, arrivando a coinvolgere solo il 4,1% della popolazione attiva regionale.

Al contempo, la particolare attrattività ambientale del territorio montano, unitamente alla presenza di un patrimonio culturale e tradizionale di rilievo, assicurano al turismo il ruolo di settore trainante dell'economia valdostana.

Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo incremento della presenza di strutture agrituristiche, che ad oggi assicurano più di 400 posti letto, nonché un'offerta eno-gastronomica di qualità distribuita in modo equilibrato su tutto il territorio valdostano. Tale distribuzione omogenea è caratterizzata altresì da una presenza delle strutture agrituristiche soprattutto al di fuori dei centri turistici principali, condizione che nel futuro potrà consolidare un sistema di accoglienza alternativo e complementare alle disponibilità delle grandi stazioni sciistiche o dei principali centri di fondo valle.

In particolare, dall'analisi dei punti di forza e punti di debolezza del tessuto socio-economico valdostano, si è constatato che il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni:

- diversificare l'economia delle aziende agricole per incrementare il reddito e il livello di occupazione;
- favorire la multifunzionalità delle aziende, potenziando e sviluppando, in particolare, le sinergie tra settore agricolo e settore turistico;
- creare le condizioni sul territorio, mantenendo un livello di servizi accettabile ottimali per il mantenimento della famiglia rurale per la popolazione residente, le imprese ed i fruitori esterni, migliorandone nel contempo l'attrattività;
- mantenimento della famiglia rurale sul territorio;

pertanto, si ritiene necessario attivare la Misura 313, in grado di contribuire

- a contrastare lo spopolamento delle aree rurali attraverso la creazione di opportunità di impiego nel settore turistico e contribuendo,
- aumentare l'attrattività delle aree rurali.

2) *Obiettivi della misura*

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- valorizzare gli antichi «ru» quali risorse ambientali e turistiche delle aree rurali (cfr. paragrafo 3.1.3.3.);
- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- sviluppare i settori non agricoli del territorio rurale;
- valorizzare le risorse turistiche delle aree rurali.

3) *Campo di applicazione e azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA. Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

La priorità sarà data, inoltre, alle iniziative turistiche che, attraverso una puntuale analisi e valutazione socio-economica, dimostrano di creare opportunità occupazionali e di nascita o ampliamento di attività imprenditoriali locali.

Gli aiuti riguarderanno:

a) spese per piccoli interventi materiali relativi a:

- infrastrutture turistiche su piccola scala;
- infrastrutture ricreative.

b) spese per azioni di tipo immateriale (studi di marketing, analisi di mercato, partecipazione ad eventi, ecc.) relative a:

- sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici rurali.

4) *Descrizione delle tipologie di attività*

a) infrastrutture turistiche su piccola scala:

- realizzazione, ampliamento e informatizzazione di centri d'informazione e di accoglienza;
- posa di segnaletica indicante località turistiche,
- piccoli interventi a finalità promozionali sulla rete sentieristica ed escursionistica;

b) infrastrutture ricreative di accesso ad aree naturali:

- realizzazione di servizi di piccola ricettività (ad es. aree di sosta per campeggio, aree attrezzate, aree picnic, punti di sosta) diversi da quelli previsti dalle L.R. 19/2001 «Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali» e L.R. n. 2/2005 «Interventi a sostegno degli ostelli per la gioventù» e L.R. n. 4/2004 «Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino»;
- realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici (cultura, storia, natura, enogastronomia) e di percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering, ecc.)

c) valorizzazione dei percorsi storico-naturalistici lungo gli antichi «ru»:

- infrastrutturazione dei percorsi per lo sviluppo di attività di turismo ciclopedonale, ippico, ecc. ...
- aree di sosta,
- pannelli esplicativi,

d) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici rurali:

- realizzazione di centri di informazione e visita;
- creazione di percorsi a tema agrituristici, enogastronomici, ecc;

- promozione di circuiti di aziende agricole e artigiane, i cui titolari e/o familiari condividano i propri «savoir faire», in appositi laboratori, con il pubblico;
- progettazione e creazione di circuiti innovativi di promozione, diffusione e vendita dei prodotti tipici locali diversi da quelli previsti dalla legge regionale n. 19/2001;

Gli interventi dovranno essere coerenti e compatibili con la politica e la normativa regionale in materia di turismo.

5) Beneficiari

- a) I beneficiari delle attività di cui ai punti 4.a) e 4.b) sono i Comuni (in forma singola o associata), le Comunità Montane, i Consorzi di miglioramento fondiario e le Consorzierie dell'intera regione, esclusa l'area urbana della città di AOSTA, le AIAT, con le priorità territoriali previste al precedente punto 3.
- b) Le attività di cui al punto 4.c) saranno attuate esclusivamente a regia regionale e i beneficiari sono gli enti pubblici locali;
- c) Per le attività di cui al punto 4.d), i beneficiari sono gli stessi soggetti pubblici di cui al punto a), nonché soggetti privati in forma singola o associati, associazioni e consorzi turistici.

I Consorzi turistici

Nei territori rurali il consorzio turistico è un organismo che riunisce diversi soggetti imprenditoriali che operano nel settore del turismo, dell'artigianato artistico, delle produzioni locali agroalimentari tipiche. In genere fanno parte del consorzio turistico anche i comuni, le comunità montane, le camere di commercio, la Regione.

Gli scopi principali sono:

- *la costruzione di un sistema d'impresa territoriale legato al settore turistico, in grado di favorire sinergie di networking per la strutturazione e la valorizzazione di un'offerta turistica e commerciale integrata, strategicamente rilevante ed il più possibile competitiva;*
- *la promozione, la qualificazione e l'incremento del turismo e delle attività economiche – sociali e culturali del territorio.*

Le Consorzierie

Le consorzierie valdostane, antichissime istituzioni già menzionate in una Charta augustana del 1168, sono enti speciali di natura pubblicistica riconosciuti con legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

Le consorzierie, attraverso un consiglio direttivo presieduto da un presidente, gestiscono beni immobili di uso collettivo, indivisibili e non alienabili a privati, beni che, in prevalenza, si configurano in attività agro-silvo-pastorali.

I Consorzi di miglioramento fondiario

I consorzi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 863 del codice civile e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 si costituiscono per intervento dell'autorità amministrativa e compiono un'opera di interesse generale.

La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce nell'attività di miglioramento fondiario un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali, alla riorganizzazione fondiaria, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, infine, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

I consorzi, nell'ambito della programmazione delle opere di miglioramento fondiario, devono rispettare i principi di organizzazione produttiva affinché i miglioramenti fondiari siano investimenti di capitale di lunga durata e stabilmente legati al suolo, tali da permettere lo svolgimento di pratiche agricole volte sia ad aumentare l'efficienza aziendale, sia il mantenimento ambientale, nella logica del risparmio e della valorizzazione delle risorse naturali.

6) *Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale fino al 100% per i beneficiari pubblici.

Contributo in conto capitale fino al 50% in regime de minimis (GUUE L379 del 28.12.2006) per i beneficiari privati.

7) *Modalità di erogazione degli aiuti*

Gli aiuti potranno essere erogati sotto forma di anticipi pari ad un massimo del 20% del totale. Per i privati l'anticipo sarà erogato a condizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo o stato finale dei progetti.

Le attività immateriali (es: studi di fattibilità, progettazione) sono ammissibili, e rendicontabili come spese generali, solo se direttamente collegate ad investimenti materiali.

Le spese relative ai servizi sono ammissibili solo se afferenti alla loro istituzione e non alla loro erogazione.

8) *Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

<p>Il FEASR finanzia interventi puntuali (di tipo materiale e immateriale, strutturali e infrastrutturali), di dimensione finanziaria inferiore ai 400.000 euro aventi quale target di riferimento la popolazione rurale e prevalentemente nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'Asse 4 ad esclusione dell'azione sui rûs, attuata a regia regionale. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.</p>	<p>Il FESR finanzia progetti di dimensione finanziaria maggiore ai 400.000 euro, oltre che di interesse prevalentemente regionale</p>
---	---

Le iniziative previste dalla misura sono collegabili con le altre misure dell'Asse 3 finalizzate alla diversificazione in attività non agricole, allo sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, alla formazione e informazione.

9) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 4,64 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 4,22 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 1,86 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

10) *Disposizioni di transizione*

Misura di nuova introduzione.

11) Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	20
	Volume totale degli investimenti (M€)	4,6
di risultato	Incremento del numero di visite	3.000
	Quantità totale di posti di lavoro creati	20
	Aumento del valore aggiunto lordo non agricolo nelle aziende beneficiarie (M€)	0,35
di impatto	Crescita economica (M€)	1,8
	Creazione di posti di lavoro (UL)	70

5.3.3.2 Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali

Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Titolo della misura: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Riferimento normativo: articolo 52 lettera b) punto (i) e 56 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.2.1 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 321

La misura viene attivata esclusivamente nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4. Il testo della misura è inserito per la definizione degli investimenti che in tale ambito saranno ammissibili.

1) Quadro logico della misura

Il contesto geografico della Valle d'Aosta è caratterizzato da alcuni fattori che incidono negativamente sullo sviluppo economico del territorio.

La marginalità territoriale e la dispersione della popolazione in comuni e località di dimensioni ridotte/ridottissime, penalizzano significativamente le dotazioni infrastrutturali presenti sul territorio, tanto in termini di strutture economico-sociali (sanità, trasporti), quanto in termini di accesso alle reti materiali ed immateriali (banda larga).

Per quanto riguarda in particolare i servizi di connettività a banda larga, la conformazione fisica e il sistema insediativo della regione richiederebbero investimenti di predisposizione di connettività *wireless* terrestre e satellitare per gran parte del territorio, ovvero la ricerca di altre soluzioni tecnologicamente efficienti ed efficaci nel particolare contesto territoriale.

Il contesto produttivo rurale della Valle d'Aosta è al contempo caratterizzato da una rilevante frammentazione, che penalizza tra l'altro la possibilità degli operatori di «fare sistema» e di rappresentare una «domanda di servizio» rilevante per i criteri di competitività e sostenibilità economica con cui i principali fornitori (nazionali) giustificano i loro investimenti e le loro scelte strategiche.

Dall'analisi dei punti di forza e punti di debolezza del tessuto socio-economico valdostano, si è constatato che il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni:

- migliorare la qualità della vita per evitare i processi di spopolamento nelle aree più marginali
- creare le condizioni sul territorio, mantenendo un livello di servizi accettabile ottimali per il mantenimento della famiglia rurale per la popolazione residente, le imprese ed i fruitori esterni, migliorandone nel contempo l'attrattività;

- ricercare soluzioni alternative ed innovative per superare la marginalità dei territori rurali, puntando sulla qualità dei servizi, la componente umana e la centralità della persona;

pertanto, si ritiene necessario attivare la Misura 313, in grado di contribuire all'innalzamento della qualità dei servizi di base all'economia e alla popolazione delle aree rurali, migliorando al contempo le condizioni di vita e di benessere e al fine di aumentare l'attrattività di tali aree.

2) *Obiettivi della misura*

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale, incluso l'accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT);
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

3) *Campo di applicazione e azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA. Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

La priorità sarà data alle iniziative indirizzate alla fornitura di servizi alla famiglia rurale (titolare dell'azienda e i suoi familiari) e ai servizi atti a ridurre il «digital divide» laddove non intervengono i progetti del FESR.

Le azioni riguardano:

- a) attività socio-assistenziali per l'infanzia, gli anziani, i disabili, ecc.;
- b) creazione di spazi per attività associative, culturali e ludiche, per servizi di varia natura alla popolazione e alle famiglie rurali, ecc.;
- c) attivazione di servizi polifunzionali basati sulle tecnologie dell'informazione e telecomunicazione (punti Internet collettivi, reti telematiche, di telesoccorso, telemedicina, ecc.).

Sono ammissibili al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni innovative, coerenti e sinergiche con i piani e programmi socio-educativi, assistenziali e di diffusione delle telecomunicazioni della Regione e dell'area territoriale di riferimento.

La misura si attuerà con approccio Leader.

4) *Tipologie e di servizi oggetto dell'intervento*

Le tipologie di servizi, di cui possono essere esclusivamente finanziati gli investimenti relativi alla loro istituzione, sono:

contemplati sono:

- servizi all'infanzia e alle fasce deboli della popolazione (anziani, disabili, ecc.);
- servizi di prossimità di interesse collettivo;
- servizi di informatizzazione e telecomunicazione.

5) *Tipologie di spese ammissibili*

Le tipologie di spesa ammissibili riguardano:

- le spese per l'attivazione e l'avviamento dei servizi (sono escluse le spese afferenti all'erogazione degli stessi, ovvero relative al loro funzionamento a regime);
- le spese tecniche dei progetti;
- l'acquisto di attrezzature e di altri materiali necessari per l'attivazione del servizio;
- gli interventi strutturali di modeste dimensioni (ristrutturazione e/o realizzazione);

- le attività immateriali (es: studi di fattibilità, progettazione, informazione relativa ai servizi attivati) sono ammissibili, e rendicontabili come spese generali, solo se direttamente collegate ad investimenti materiali.

6) *Modalità di erogazione degli aiuti*

Sono consentiti anticipi sugli investimenti pari ad un massimo del 20% del totale in favore di privati, comuni o enti di diritto pubblico. Per i privati l'anticipo sarà erogato a condizione che venga emessa fideiussione bancaria o assicurativa. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo o stato finale dei progetti.

Gli interventi immateriali finanziati ai sensi della presente misura possono essere collegati ad interventi materiali cofinanziati con altri strumenti o finanziamenti di settore.

7) *Beneficiari*

I beneficiari degli interventi sono:

- i GAL
- soggetti privati singoli o associati (prioritariamente i membri della famiglia rurale) per l'azione 3.a),
- soggetti pubblici (Comuni in forma singola o associata, Comunità Montane) per le azioni 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e).

8) *Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale fino al 70% delle spese a favore degli enti pubblici locali.

Contributo in conto capitale fino al 50% delle spese a favore dei soggetti privati.

Applicazione del regime de minimis (GUUE L379 del 28.12.2006) nel caso di soggetti privati.

9) *Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

Il FEASR finanzia servizi di pubblica utilità, di dimensione finanziaria inferiore ai 400.000 euro, inquadrati nell'ambito delle strategie di sviluppo locale approvate ai sensi dell'Asse 4 e destinati alle collettività locali, alle imprese agricole, ai membri della famiglia rurale. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.	Il FESR finanzia servizi di pubblica utilità destinati alle imprese, ai cittadini ed ai turisti di dimensione finanziaria maggiore ai 400.000 euro
Il FEASR finanzia eventuali interventi di completamento di copertura delle zone rurali con la banda larga (reti secondarie e terziarie) e con segnali digitali di piccola estensione per portare il segnale laddove le tecnologie impiegate nei progetti FESR non riescono ad arrivare. Pertanto, il FESR non finanzia tali tipi di interventi.	Il FESR finanzia progetti di copertura del territorio con la banda larga e con segnali digitali.

La misura si collega prioritariamente con le altre misure dell'Asse 3, in particolare quelle relative al turismo rurale e al rinnovamento dei villaggi.

Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali

Titolo della misura: Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali

Riferimento normativo: articolo 52 lettera b) punto (ii) e 56 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.2.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 322

1) *Quadro logico della misura*

Nell'ultima fase di programmazione, Leader + ha contribuito significativamente alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della Regione; gli interventi di recupero e valorizzazione materiali operati nei territori rurali valdostani hanno altresì favorito la riscoperta di «sentimenti» di appartenenza alla comunità e di identità familiare sicuramente positivi.

Tale *trend* immateriale trova riscontro nell'analisi di contesto e nei punti di forza e debolezza emersi nei paragrafi precedenti; sulla base di queste considerazioni si è constatato che il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni:

- valorizzare il patrimonio locale rurale,
- promozione delle caratteristiche «autenticamente» locali, tra cui in particolare la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico dei centri rurali (non solo ai fini della sua conservazione, ma anche della sua trasmissione e fruibilità);
- rafforzare i legami identitari che identificano la popolazione e il territorio rurale montano;
- mantenimento della famiglia rurale sul territorio,

pertanto, si ritiene necessario attivare la Misura 322, in grado di contribuire a contrastare lo spopolamento delle aree rurali, provvedendo al rinnovamento e allo sviluppo dei villaggi.

La misura sarà gestita direttamente dall'Amministrazione regionale per quanto concerne gli investimenti materiali e con l'approccio Leader per gli investimenti immateriali.

2) *Obiettivi della misura*

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- recuperare il patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali;
- migliorare l'attrattività dei luoghi;
- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale;
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

3) *Campo di applicazione e azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA. Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

Inoltre, la priorità sarà data a progetti che prevedono interventi organici su interi villaggi o parti consistenti degli stessi e dei quali sia dimostrata e documentata la valenza storica e architettonica. Sarà data altresì priorità alle azioni che riguardano interventi all'interno del villaggio piuttosto che quelli di collegamento (viabilità).

I villaggi interessati sono quelli che costituiscono nuclei storici compresi nella pertinente zona urbanistica del Piano regolatore Generale Comunale (PRGC).

La misura prevede le seguenti tipologie di azioni:

- a) interventi di recupero di villaggi rurali: infrastrutture primarie come strade di accesso, acquedotti potabili, fognature, pavimentazioni degli spazi aperti ad uso pubblico, viabilità rurale storica, piccole infrastrutture primarie, collegamento con centri di attrattiva turistica e/o naturalistica e/o culturali, interventi di modesta entità su manufatti rurali quali ad esempio piccoli oratori, forni, mulini, fontane, che abbiano conservato le caratteristiche architettoniche e urbanistiche originarie (centri storici);
- b) studi volti a documentare in modo analitico i caratteri storico, architettonico e gli elementi costruttivi caratterizzanti dei villaggi rurali, propedeutici alla riqualificazione del villaggio, del suo patrimonio architettonico e del paesaggio rurale ad esso annesso.

Gli interventi sopra elencati dovranno essere fortemente tutelanti per il territorio, mantenendo il tessuto tradizionale ed originale dei villaggi e del paesaggio rurale.

4) *Tipologie di spese ammissibili*

Le spese ammissibili riguardano:

- realizzazione di opere, manufatti e infrastrutture primarie di interesse collettivo per il recupero e la riqualificazione dei villaggi;

Gli investimenti immateriali, entro un limite del 20% rispetto all'investimento materiale, sono ammissibili solo se connessi alla realizzazione di opere:

- realizzazione di studi propedeutici alla riqualificazione dei villaggi rurali;
- realizzazione di azioni di riordino edilizio (assistenza tecnica nel riordino catastale);
- realizzazione di studi di fattibilità e/o di progetti di interventi collettivi di riqualificazione del villaggio.

5) *Beneficiari e destinatari degli interventi*

Soggetti pubblici (Comuni, Comunità Montane, Associazioni di Comuni, ecc.).

6) *Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale fino al 70% delle spese previste a favore degli enti pubblici locali.

7) *Modalità di erogazione degli aiuti*

Sono consentiti anticipi sugli investimenti pari ad un massimo del 20% del totale in favore di privati, comuni o enti di diritto pubblico. Le erogazioni successive saranno effettuate alla presentazione degli stati di avanzamento e del collaudo finale dei progetti.

Gli interventi immateriali finanziati ai sensi della presente misura possono essere collegati ad interventi materiali cofinanziati con altri strumenti o finanziamenti di settore.

8) *Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

Il FEASR finanzia progetti di modesta entità e fino ad un importo massimo di 400.000 €, a bando, di rilievo locale e in parte tramite approccio Leader. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.	Il FESR finanzia soltanto progetti di importo superiore ai 400.000 €, a regia regionale e di rilievo regionale.
---	---

La misura si collega prioritariamente con le misure dell'Asse 3 finalizzate all'incentivazione del turismo rurale e allo sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

9) *Quadro finanziario complessivo*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 6,53 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 5,03 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 2,21 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

10) Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di villaggi interessati	40
	Volume totale degli investimenti (M€)	5,6
di risultato	Popolazione beneficiaria delle zone rurali	5.000
di impatto	Crescita economica (M€)	2,15
	Creazione di posti di lavoro (UL)	80

Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Titolo della misura: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Riferimento normativo: articolo 52 lettera b) punto (iii) e 57 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.2.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 323

La misura viene attivata esclusivamente nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4. Il testo della misura è inserito per la definizione degli investimenti che in tale ambito saranno ammissibili.

1) Quadro logico della misura

Nell'ultima fase di programmazione, Leader + ha contribuito significativamente alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della Regione; gli interventi di recupero e valorizzazione materiali operati nei territori rurali valdostani hanno altresì favorito la riscoperta di «sentimenti» di appartenenza alla comunità e di identità familiare sicuramente positivi.

Tale *trend* immateriale trova riscontro nell'analisi di contesto e nei punti di forza e debolezza emersi nei paragrafi precedenti; sulla base di queste considerazioni si è constatato che il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni:

- valorizzare il patrimonio locale rurale,
- promozione delle caratteristiche «autenticamente» locali, tra cui in particolare la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico dei centri rurali (non solo ai fini della sua conservazione, ma anche della sua trasmissione e fruibilità);
- rafforzare i legami identitari che identificano la popolazione e il territorio rurale montano;
- mantenimento della famiglia rurale sul territorio,

pertanto, si ritiene necessario attivare la Misura 322, la quale intende contrastare lo spopolamento delle aree rurali provvedendo alla tutela e alla riqualificazione del patrimonio rurale, migliorando la qualità della vita e la attrattività economica di tali aree.

2) Obiettivi della misura

Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti:

- mantenere e recuperare il patrimonio culturale delle aree rurali;
- rafforzare i legami identitari fra popolazione e territorio;
- migliorare la protezione e la fruibilità dei siti di grande interesse naturalistico;
- migliorare l'attrattività dei luoghi;
- incrementare e migliorare i servizi essenziali per la popolazione rurale;
- combattere lo spopolamento delle aree marginali;
- combattere il declino economico e sociale delle aree marginali.

3) Campo di applicazione e azioni

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA. Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

Inoltre, la priorità sarà data ai progetti che maggiormente rafforzano i legami identitari della popolazione rurale.

La misura prevede:

- a) stesura di piani di protezione e gestione di luoghi di grande pregio naturale;
- b) iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;
- c) realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale (tradizioni culturali locali, paesaggio rurale, prodotti locali tradizionali, ecc.).

4) Tipologie di azioni ammissibili

La misura prevede le seguenti tipologie di azioni:

- a)
 - stesura di piani di protezione e gestione di luoghi di grande pregio naturale (esclusi i piani di gestione Natura 2000, che sono in corso di predisposizione e sono finanziati con fondi regionali);
 - interventi di sensibilizzazione ambientale, studi ed investimenti relativi allo sviluppo di siti di grande pregio naturale (promozione dei siti, studi per la riqualificazione del paesaggio rurale e successivi interventi, punti di osservazione, di accesso).
- b) il patrimonio culturale in Valle d'Aosta è un elemento fondamentale dell'identità regionale e la cultura nel suo complesso costituisce uno dei più rilevanti patrimoni della Regione. A tale fine sono previsti interventi di recupero, restauro e valorizzazione di tale patrimonio ai fini della sua conservazione e della sua disponibilità per il pubblico:
 - studi e investimenti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale nelle aree rurali: piccole strutture, manufatti, spazi culturali pubblici e di uso pubblico di particolare interesse culturale (artistico, storico, archeologico, etnografico o antropologico);
 - studi e investimenti per la valorizzazione di tradizioni, costumi, «savoir-faire», prodotti locali tradizionali ed altri elementi culturali legati ai villaggi e allo spazio rurale;
 - studi e investimenti inerenti alla valorizzazione di aree e/o percorsi di grande interesse culturale/paesaggistico e alla salvaguardia degli aspetti significativi e caratteristici del paesaggio rurale.

Gli studi succitati saranno finanziati entro un limite del 20% rispetto agli investimenti e dovranno essere direttamente collegati a tali investimenti.

Le azioni sopracitate dovranno essere integrate e sinergiche con le politiche regionali e locali in materia di beni e attività culturali.

Nel caso di investimenti materiali i progetti dovranno prevedere un piano di gestione/fruibilità dei beni oggetto di tali investimenti

La misura sarà attuata esclusivamente con approccio Leader

5) Beneficiari

I destinatari degli interventi sono:

- i GAL.
- Soggetti pubblici (Comuni singoli o associati, Comunità Montane).
- Enti di gestione delle aree Natura 2000, Enti parco, Fondazioni ed enti senza finalità di lucro.

6) *Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale fino al 70% delle spese previste.

7) *Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

Il FEASR finanzia progetti di modesta entità e fino ad un importo massimo di 400.000 €, a bando, di rilievo locale e tramite approccio Leader. Il FESR non finanzia tali tipi di interventi.	Il FESR finanzia progetti di importo superiore ai 400.000 €, a regia regionale e di rilievo regionale.
--	--

La misura si collega prioritariamente con le misure dell'Asse 3 finalizzate all'incentivazione del turismo rurale e allo sviluppo, tutela e riqualificazione dei villaggi rurali.

Misura 331 – Formazione ed informazione

Titolo della misura: Formazione ed informazione

Riferimento normativo: articoli 52 lettera c) e 58 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 35, punto 5.3.3.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 331

La misura viene attivata esclusivamente nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4. Il testo della misura è inserito per la definizione degli investimenti che in tale ambito saranno ammissibili.

1) *Quadro logico della misura*

Sulla base della analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza della del tessuto socio-economico valdostano e, in particolare, avendo rilevato la necessità – per conseguire con successo la diversificazione in attività non agricole, del turismo rurale, la fornitura di servizi alle popolazioni rurali – si ritiene necessario attivare la Misura 331 che prevede il rafforzamento delle competenze degli attori economici coinvolti, attraverso specifiche e mirate iniziative di informazione e di formazione. La misura sarà attuata esclusivamente con approccio Leader.

2) *Obiettivi della misura*

La misura ha una funzione trasversale di supporto alle azioni previste dalle altre misure dell'Asse 3 del PSR. Gli obiettivi perseguiti dalla misura sono i seguenti e sono complementari e sinergici agli obiettivi che si intendono realizzare con le altre misure dell'Asse 3:

- rafforzare le competenze degli operatori delle aree rurali;
- formare nuove figure professionali;
- promuovere il territorio rurale e le sue risorse umane e materiali.

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 nella zona D, che corrisponde all'intero territorio regionale, ad eccezione dell'agglomerato urbano del Comune di AOSTA. Tuttavia, la priorità sarà concessa, nell'ordine, ai progetti provenienti dalle Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), dai Siti Natura 2000 e dalle aree riconosciute parco nazionale o regionale.

Inoltre, la priorità sarà data alle attività formative in cui i beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati e i membri della famiglia agricola potenzialmente beneficiari della misura 311

Il sostegno è concesso per:

- a) interventi di formazione finalizzati alla diversificazione delle attività agricole, rivolti ai potenziali beneficiari della misura 311;

- b) attività di formazione (corsi, tirocini, ecc.) legate alle altre misure dell'Asse 3 e relative all'economia rurale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali;
- c) attività di informazione (pubblicazioni, seminari, convegni, incontri, ecc.) legati alle precedenti misure dell'Asse 3, alle tematiche del territorio rurale ed ai relativi programmi e progetti;
- d) attività di formazione e informazione relative ad obiettivi ambientali, in particolare quello di migliorare la conoscenza dei siti Natura 2000;
- e) attività per introdurre la conoscenza e le modalità di attuazione del PSR per quanto riguarda gli Assi 3 e 4 per il periodo 2007-2013;
- f) attività di formazione finalizzata a sviluppare le capacità di amministrazione tecnica e finanziaria dei beneficiari¹⁹;

Non sono compresi i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Tutte le attività di formazione saranno organizzate mediante procedure ad evidenza pubblica.

Le attività di formazione saranno attivate e finanziate in sinergia con il programma operativo relativo al nuovo Obiettivo 2 – Occupazione.

In tale ambito il FSE contribuirà all'attivazione degli interventi formativi di cui ai punti da b) a e).

4) *Settori interessati dalle attività di formazione e informazione*

Gli interventi sono volti al rafforzamento delle competenze degli operatori del contesto rurale

5) *Beneficiari*

Si precisa che i destinatari sono esclusivamente gli operatori economici di cui agli ambiti coperti dall'Asse 3.

Per le attività di cui al punto a) i beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati e i membri della famiglia agricola potenzialmente beneficiari della misura 311.

Per gli altri interventi i beneficiari sono gli operatori economici attivi nell'ambito dei settori relativi alle misure dell'Asse 3.

6) *Intensità dell'aiuto*

Contributo in conto capitale fino ad un massimo del 100% delle spese previste

7) *Criteri e linea di demarcazione con gli altri strumenti finanziari dell'UE*

Il FEASR finanzia interventi di formazione, attuati con approccio Leader, finalizzati alla diversificazione delle attività agricole, rivolti ai potenziali beneficiari della misura 311.	Il FSE finanzia, a regia regionale, tutti gli altri tipi di intervento formativo relativi all'economia rurale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali. Il FSE non finanzia gli stessi beneficiari per le stesse tematiche di formazione qui descritte.
--	--

Le iniziative previste dalla misura sono complementari con la misura 311 e con tutte le altre misure dell'Asse 3.

¹⁹ In particolare, per lo sviluppo rurale, la formazione sarà volta al rafforzamento delle competenze degli operatori del contesto rurale, ivi compresa la formazione di figure professionali capaci di guidare e animare le attività di sviluppo del territorio rurale portate avanti con progetti riguardanti i diversi settori del mondo rurale (agricolo, artigianale, turistico, dei servizi, ecc.)

5.3.4 Asse 4 – Attuazione dell'approccio Leader

Misure dell'Asse 4:

Misura 410 – «Strategie di sviluppo locale»

Misura 413 – «Attuazione di strategie locali per la qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale»

Misura 421 – «Cooperazione interterritoriale e transnazionale»

Misura 431 – «Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio»

5.3.4 Attuazione dell'impostazione Leader

Misura 410 – Strategie di sviluppo locale

Titolo della misura: Strategie di sviluppo locale

Riferimento normativo: articoli 62, 63 lettera a) e. 64 del Regolamento CE n. 1698/2005; articolo 36, del regolamento CE n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 410

1) Obiettivi della misura

Gli obiettivi della misura sono sostanzialmente due:

- rafforzare le capacità di governance locale;
- rafforzare i partenariati locali.

Tali obiettivi verranno raggiunti principalmente attraverso l'attivazione di interventi previsti dalle misure dell'Asse 3.

2) Procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale

La procedura per la selezione dei GAL prevede l'emanazione di apposito bando di gara da parte della Autorità di Gestione (ADG) dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali, che sarà pubblicato successivamente all'approvazione da parte della Commissione Europea del PSR 2007-2013 ed entro i tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1974/06, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) 1698/05.

L'emanazione del bando è prevista, al più tardi, nella prima metà del 2008 e la selezione dei GAL e dei relativi PSL entro la fine dello stesso anno.

In fase preliminare sarà promossa un'attività di concertazione tra ADG e territorio rurale, che consentirà all'amministrazione regionale di verificare la presenza dei requisiti essenziali (presenza di un tema o idea guida, composizione del partenariato, ecc.) e di verificare congiuntamente i contenuti delle proposte.

Il bando indicherà i criteri di ammissibilità e di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) da essi predisposti. Saranno inoltre fissati criteri di valutazione qualitativa dei progetti ed un eventuale sistema di premialità (di tipo finanziario) per il GAL che avrà presentato il PSL qualitativamente migliore.

3) Criteri di ammissibilità

I criteri sono i seguenti:

- il partenariato dei GAL deve essere costituito da un insieme di partner pubblici e privati il cui livello decisionale sia composto per almeno il 50% dalle parti economiche e sociali ed altre rappresentanze della società civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera b), del reg. (CE) 1698/05;
- presenza nel partenariato degli Ateliers ruraux costituiti sul territorio (in rappresentanza, di norma, dei territori delle Comunità montane);
- ogni GAL dovrà rappresentare un'aggregazione di territori con popolazione totale non inferiore a 5.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti;
- ogni GAL dovrà ricoprire sia «aree rurali marginali» (ARM) che «aree rurali particolarmente marginali» (ARPM), con proporzioni che saranno definite nel bando di selezione.

- non sono ammesse suddivisioni o aggregazioni territoriali artificiose, che determinino una disomogeneità dei territori e una scarsa efficacia dei PSL.

4) *Criteri di selezione*

I principali criteri di selezione sono i seguenti:

1. grado di partecipazione (in percentuale, a partire da un minimo del 50%) e tipologia del partenariato socio-economico dei GAL;
2. qualità complessiva degli interventi previsti nel PSL (secondo criteri qualitativi da definire nel bando);
3. presenza e quantità di risorse destinate ai progetti di cooperazione interregionale e transnazionale;
4. grado di integrazione territoriale e socio – economica degli interventi previsti nei PSL grado di innovazione degli interventi previsti nei PSL;
5. presenza di azioni ed interventi aventi una diretta ricaduta sull'attività agricola (a partire da un minimo del 50% in termini finanziari);
6. grado di coerenza con la strategia regionale di sviluppo rurale contenuta nel PSR e con la Strategia unitaria regionale contenuta nel DSR;
7. esperienza pregressa del GAL nell'ambito delle iniziative comunitarie Leader II e Leader plus.

I PSL saranno esaminati e selezionati da una apposita Commissione regionale (Nucleo di valutazione).

5) *Numero indicativo previsto di gruppi di azione locale*

Il numero indicativo di GAL previsti è tre; il numero massimo di GAL che la Regione potrà selezionare è indicativamente quattro.

6) *Percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie di sviluppo locale*

La zonizzazione è uno degli elementi fortemente raccomandati dalla Commissione Europea. Nel caso valdostano l'intero territorio regionale (classificato come «Area rurale con problemi complessivi di sviluppo» dal PSN), ad eccezione della zona urbana della città di AOSTA, è eligibile alle misure relative all'approccio Leader. Tuttavia, nell'ambito del territorio regionale saranno definite due zone, chiamate convenzionalmente «aree rurali marginali» (ARM) e «aree rurali particolarmente marginali» (ARPM), per sottolineare che la Valle d'Aosta è un territorio svantaggiato nella sua totalità, ma che presenta delle differenze ulteriori nel «grado» di svantaggio. La selezione delle ARPM sarà fatta secondo criteri fisici e socio-economici, a partire da quelli già utilizzati per la selezione degli attuali 32 comuni Leader plus (vedi riquadro pagina seguente).

L'ampliamento della superficie territoriale eligibile ha la finalità di consentire maggiore libertà nella delimitazione territoriale di ogni GAL e di assicurare maggiore competizione tra i GAL stessi, così come previsto dall'art. 37 del regolamento (CE) 1974/06, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) 1698/05.

Nei PSL, i GAL dovranno destinare alle ARPM una quantità di risorse significativamente maggiore rispetto alle AM, secondo proporzioni che saranno eventualmente determinate nel bando di selezione. Ogni GAL potrà costituirsi in rapporto ad un territorio liberamente aggregato, purché sussistano le seguenti condizioni:

- ogni GAL dovrà rappresentare un'aggregazione di territori con popolazione totale non inferiore a 5.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti;
- il territorio sia omogeneo in termini fisici e geografico – amministrativi, con modalità che saranno definite nel bando di selezione;
- lo stesso sia costituito sia da «aree rurali marginali» (ARM) che «aree rurali particolarmente marginali» (ARPM), con proporzioni che saranno eventualmente definite nel bando di selezione.

Definizione delle aree ARPM e ARM

Tutto il territorio della Valle d'Aosta risulta nell'elenco delle zone montane e svantaggiate. Non si può tuttavia non considerare che, a seconda del posizionamento e dell'altitudine, vi sono comuni nei quali le difficoltà collegate a fattori fisici, climatici e ambientali si fanno maggiormente sentire, mentre in altri comuni tali aspetti incidono in misura minore. A tale proposito, analogamente a quanto fatto con il Leader plus, è stato selezionato un gruppo di comuni sulla base di un parametro che nelle zone di montagna costituisce un buon indicatore: l'attitudine alla circolazione. In effetti, nei comuni di fondovalle in genere si trovano le strade principali, l'autostrada, la ferrovia, ecc.. Ciò permette una migliore predisposizione all'insediamento di attività artigianali, industriali o commerciali. Nei comuni di versante tale predisposizione è invece molto più ridotta quando non assente. Nelle suddette aree di fondovalle, inoltre, l'accesso ai servizi è nella maggior parte dei casi meno problematico che in media e alta montagna, così come l'approvvigionamento energetico (gas metano per esempio) o l'accesso alle grandi e moderne reti di comunicazione.

Pertanto, si è deciso che, pur includendo l'intero territorio regionale nell'Asse Leader, era opportuno distinguere due zone con differenze nel «grado» di svantaggio:

le *Aree Rurali Particolarmente Marginali* (i più sfavoriti dal punto di vista logistico; presentano forti caratteri di ruralità e di marginalità; maggiori rischi ambientali, ecc.)

le *Aree Rurali Marginali* (per la loro posizione sono considerati più favoriti rispetto ad altri; presentano caratteri di ruralità meno spiccati, con maggiori caratteristiche turistiche e/o commerciali)

I Comuni che fanno parte delle aree rurali marginali (ARM) sono 42 (AOSTA solo per la parte extraurbana) dei quali 32 sono in posizione privilegiata in fondo valle, 8 sono, per loro vocazione naturale, vere e proprie stazioni turistiche e 2 per la loro posizione a ridosso del capoluogo regionale non possono essere paragonati agli altri di media e alta montagna in quanto condividono con la città quelle agevolazioni proprie del fondovalle di cui si è detto in precedenza. Quelli che fanno parte delle aree rurali particolarmente marginali (ARPM) sono 32.

È necessario precisare che alcuni dei Comuni di fondovalle comprendono fasce di territorio declive che si estendono sui versanti fino al confine con le zone di alta montagna. In tali porzioni di territorio esistono ancora frazioni abitate che hanno gli stessi problemi dei Comuni di media e/o alta montagna e di cui si terrà conto nella selezione dei progetti e nell'assegnazione delle risorse. Per evidenziare i Comuni a forte vocazione turistica si è ricorsi ad un parametro che in questi casi risulta essere un buon indicatore: le presenze turistiche giornaliere.




Figure 1 – Il territorio Leader e i Comuni classificati ARPM

7) *Giustificazione della selezione di zone con popolazione non compresa nei limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3 del reg. (CE) 1974/06*

Non è prevista la selezione di zone con popolazione che non sia compresa tra 5.000 e 150.000 abitanti, così come previsto all'articolo 37, comma 3 del regolamento (CE) 1974/06, recante disposizioni di applicazione del regolamento 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale.

8) *Procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale*

Ad avvenuta approvazione del PSL, i GAL dovranno favorire la presentazione di progetti da parte dei beneficiari locali (individuare i bisogni, animare il territorio, ecc.), avvalendosi, in particolare, dell'apporto degli Ateliers ruraux.

La presentazione dei progetti al GAL avviene attraverso l'emanazione di bandi oppure a regia diretta da parte del GAL o, ancora, a regia del GAL in convenzione. I bandi sono concordati con l'Autorità di gestione (ADG). L'iter amministrativo relativo ai bandi è compiuto da un ente pubblico capofila (Comune o Comunità montana) appartenente al territorio in cui opera il GAL.

Ogni GAL seleziona i progetti, verificandone la coerenza con il PSR e il PSL. I progetti sono successivamente inviati alla ADG.

L'ADG istruisce le pratiche dei singoli progetti, effettua il controllo di ammissibilità tecnica e verifica, inoltre, la coerenza degli stessi progetti con le altre politiche regionali di interesse locale.

Se l'istruttoria tecnica e la verifica di coerenza si concludono positivamente, il beneficiario finale può avviare il progetto. Sono possibili anticipazioni ai beneficiari finali, previa fidejussione bancaria o assicurativa nel caso di beneficiari privati.

La certificazione della spesa ed il pagamento al beneficiario finale sono effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR), che ha altresì la funzione di effettuare i controlli amministrativi ed in loco.

9) *Descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale.*

La Regione, di norma, non trasferisce direttamente somme al GAL, salvo che per le spese di funzionamento e per progetti direttamente realizzati dal GAL stesso. Tali somme possono essere erogate anche sotto forma di anticipi.

Pertanto, il canale finanziario applicabile ai GAL è il seguente:

GAL	Rendiconta le spese all'ADG (spese di funzionamento e progetti di cooperazione)
ADG	Effettua i controlli ed invia all'Organismo Pagatore (OPR) gli elenchi di liquidazione
OPR	Effettua la liquidazione

Per quanto riguarda i beneficiari diversi dal GAL il canale finanziario è il seguente:

Beneficiari dei progetti selezionati	Rendicontano le spese all'ADG
ADG	Verifica l'ammissibilità e la congruità delle spese, redige ed invia all'OPR gli elenchi di liquidazione
OPR (ADP)	Effettua i controlli amministrativi e in loco ed effettua la liquidazione

Misura 413 – Attuazione di strategie locali per la qualità della vita
e diversificazione dell'economia rurale

Titolo della misura: Attuazione di strategie locali per la qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale

Riferimento normativo: articoli 63 lettera a) del Regolamento CE n. 1698/2005;

Codice di classificazione UE: 410

1) *Obiettivi della misura*

L'obiettivo della misura è di promuovere gli interventi a favore della diversificazione economica nell'ambito delle strategie di sviluppo locale.

2) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura prevede la realizzazione di tutti gli interventi previsti dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005, anche se non previsti dall'asse 3 di questo programma, nell'ambito di strategie di sviluppo locale approvate.

Per le azioni ammissibili si vedano le schede di misura 311, 312, 313, 321, 322, 323 riportate al precedente capitolo relativo all'Asse 3.

3) *Destinatari e beneficiari potenziali*

Intervento	Beneficiari
<i>Diversificazione in attività non agricole</i>	Imprenditori agricoli, singoli o associati, e membri della famiglia agricola
<i>Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese</i> <i>Incentivazione di attività turistiche</i>	Soggetti privati singoli o associati (prioritariamente i membri della famiglia agricola) che intendano creare o rinnovare microimprese innovative operanti nell'ambito della valorizzazione e manutenzione ambientale del territorio. Comuni (in forma singola o associata), Comunità Montane, Consorzi di miglioramento, Consorzierie, AIAT, privati in forma singola o associata (prioritariamente i titolari di aziende agricole e/o i loro familiari uniti ad altri operatori del settore), associazioni e consorzi turistici.
<i>Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</i>	Comuni (in forma singola o associata), Comunità Montane, Soggetti privati singoli o associati (prioritariamente i titolari di aziende agricole e/o i loro familiari).
<i>Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</i>	Comuni (in forma singola o associata), Comunità Montane.
<i>Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale</i>	Soggetti pubblici (Comuni singoli o associati, Comunità Montane), Enti di gestione delle aree Natura 2000, Enti parco, Fondazioni ed enti senza finalità di lucro.
<i>Formazione e informazione</i>	Soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dei settori relativi alle misure dell'Asse 3

I diversi gruppi di azione locale potranno attuare direttamente alcuni interventi specifici che dovranno essere dettagliati nel piano di sviluppo locale.

4) *Partecipazione finanziaria FEASR*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 10,1 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 6,85 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 3,02 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

5) *Intensità dell'aiuto*

L'intensità dell'aiuto varia a seconda del tipo di intervento realizzato, come previsto dalle pertinenti misure dell'asse 3 e dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli aiuti alle piccole e medie imprese sono erogati nei limiti del regime «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L379 del 28.12.2006).

6) *Quantificazione degli obiettivi per gli indicatori comuni UE*

Tipo di indicatore	Indicatore	Target 2007-13
di realizzazione	Numero di GAL	3
	Superficie totale coperta dai GAL (km ²)	3.000
	Popolazione totale coperta dai GAL	80.000
	Numero di progetti finanziati dai GAL	80
	Numero di beneficiari	20
di risultato	Numero lordo posti di lavoro creati	40
	Numero di persone che hanno portato a termine un'attività formativa	500
di impatto	Crescita economica	3,90
	Creazione di posti di lavoro	150

Indicatori supplementari regionali

di realizzazione	Numero di villaggi interessati dagli interventi	40
	Numero di attività di formazione attivate	30
	Numero di infrastrutture turistico-ricreative realizzate	40
	Numero di servizi locali attivati	20
	Numero di microimprese create	7
	Numero di iniziative di tutela e riqualificazione del patrimonio culturale	10
di risultato	Incremento delle presenze turistiche	5.000
	Numero utenti formati	500
	Numero utenti raggiunti da nuovi servizi	3.000

Misura 421 – Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Titolo della misura: Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Riferimento normativo: articoli 63 lettera b) e 65 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 39, punto 5.3.4.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 421

1) *Quadro logico della misura*

La presente misura intende promuovere le strategie di sviluppo locale attraverso il rafforzamento delle capacità dei partenariati locali esistenti e la realizzazione di progetti di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale di territori differenti.

2) *Obiettivi della misura*

La misura è diretta alla realizzazione di progetti ideati e realizzati con partners di altre regioni italiane ed europee attraverso una strategia di cooperazione elaborata dai Gruppi di Azione Locale all'interno dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL).

Gli obiettivi perseguiti sono:

- miglioramento della competitività del settore agricolo;
- miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali;
- miglioramento dell'ambiente e della gestione del territorio
- diversificazione e sviluppo dell'economia rurale attraverso strategie di cooperazione.

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 a beneficio dell'intero territorio regionale, ad eccezione delle aree urbane della città di AOSTA.

4) *Tipologie d'intervento e spese ammissibili*

La misura finanzia:

- spese di animazione necessarie alla definizione del partenariato ed all'implementazione dei progetti di cooperazione;
- spese per il funzionamento della struttura comune e per il supporto tecnico alla implementazione del progetto di cooperazione.
- l'attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale in partenariato con aree rurali situate all'interno del territorio nazionale;
- l'attuazione di progetti di cooperazione transnazionali in partenariato con aree rurali appartenenti a uno o più Stati Membri e/o con territori di Paesi Terzi.

I progetti di cooperazione dovranno prevedere azioni concrete, possibilmente integrate tra loro (nuovi prodotti, servizi o modelli organizzativi, ecc.) alle quali potranno aggiungersi attività immateriali (formazione e scambi di esperienze, ecc.)

I Gal dovranno indicare nel proprio PSL le attività che intendono realizzare con progetti di cooperazione. Una valutazione favorevole sarà attribuita a quei GAL che dimostreranno l'apertura ad iniziative interterritoriali e transnazionali con particolare riferimento alle attività intraprese nell'ambito dei progetti di cooperazione già attivati nei precedenti periodi di programmazione.

Per quanto concerne la demarcazione rispetto alle azioni dei programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale cofinanziati dall'Obiettivo 3 «Cooperazione territoriale europea» 2007-2013, detto obiettivo non interviene, su esplicita indicazione della competente DG «Politica regionale», a finanziare gli ambiti di intervento previsti dalle misure dei PSR.

Le iniziative riguardanti lo sviluppo rurale attivate nell'ambito della «Cooperazione territoriale europea» dovranno essere evidenziate dal/dai GAL il cui territorio sia interessato dall'operazione.

Le sinergie tra la cooperazione in ambito Leader e la cooperazione territoriale dell'obiettivo 3 dovranno essere messe in luce. Tali sinergie riguarderanno, in particolare, i temi della competitività, dell'ambiente, della formazione delle risorse umane e dello sviluppo locale. L'AdG verificherà l'assenza di sovrapposizioni e la corretta separazione dei piani finanziari degli interventi integrati.

5) *Beneficiari e/o destinatari degli interventi*

Gruppi di azione locale (GAL).

Informazioni circa il calendario e la procedura di selezione dei progetti di Cooperazione interterritoriale e transnazionale.

6) *Calendario e procedura di selezione dei progetti*

Nel corso del 2008 sarà pubblicato il bando per la selezione dei GAL e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL). L'approvazione dei PSL selezionati comporterà anche l'approvazione dei progetti preliminari di cooperazione.

Successivamente i GAL avranno fino ad un massimo di 9 mesi di tempo, dalla data di approvazione dei PSL, per la presentazione all'autorità di gestione dei progetti di cooperazione definitivi, immediatamente attuabili. Nel caso in cui i progetti di cooperazione definitivamente approvati non dovessero utilizzare tutte le risorse disponibili, sarà cura dell'autorità di gestione provvedere alla pubblicazione di ulteriori appositi bandi.

Sono, di seguito, elencati i principali criteri che saranno utilizzati per la selezione dei progetti di cooperazione:

- Grado di coerenza del progetto con il PSR e con la strategia regionale unitaria.
- Eventuale prosecuzione di progetti di cooperazione già avviati nella predente fase di programmazione.
- Grado di «cantierabilità» del progetto.
- Progetti che affrontano tematiche ambientali di interesse locale.

L'avvio operativo dei progetti di cooperazione è previsto entro il mese di settembre del 2009.

6) *Partecipazione finanziaria FEASR*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 1,09 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 0,90 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 0,40 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

7) *Intensità dell'aiuto*

Contributo pubblico sino ad un massimo del 100%

8) *Quantificazione degli obiettivi specifici*

Indicatore		Quantificazione
di realizzazione	Numero progetti di cooperazione	3
	Numero di GAL cooperanti	3
di risultato	numero lordo posti di lavoro creati	40 (vedi mis. 413)
di impatto	creazione di nuovi posti di lavoro	15

Misura 431 – Gestione dei gruppi di azione locali,
acquisizione di competenze e animazione sul territorio

Titolo della misura: Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio

Riferimento normativo: articoli 63 lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 38, punto 5.3.4.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 431

1) *Quadro logico della misura*

La presente misura intende promuovere il coinvolgimento di tutti gli attori locali (GAL e altri partners) affinché le strategie di sviluppo locale e le altre azioni promosse dai GAL risultino tra loro integrate e coerenti nel promuovere un ampio sviluppo dell'economia e della società rurale.

2) *Obiettivi della misura*

Consentire alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'OPR e al GAL di procedere all'attuazione degli assi 3 e 4 del PSR in Valle d'Aosta ovvero a realizzare gli interventi di coordinamento amministrativo e finanziario, gestione, monitoraggio e controllo dei progetti di sviluppo rurale, attivati nelle aree selezionate.

3) *Campo di applicazione ed azioni*

La misura è applicata nel periodo 2007-2013 sull'intero territorio regionale, ad eccezione delle aree urbane della città di AOSTA.

Si tratta di una misura dedicata al funzionamento dei GAL.

In particolare, sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di funzionamento del GAL (personale, attrezzature, arredi, trasferte, ecc.)
- acquisizione di competenze (studi preliminari all'elaborazione della strategia locale, ecc.) e animazione del territorio, purché sinergiche e complementari alla misura 341.

A norma dell'art. 38 del Reg. (CE) n. 1974/2006, i costi di gestione dei gruppi di azione locale possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale. Per quanto riguarda il PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta tale limite è del 15%.

4) *Beneficiari e/o destinatari degli interventi*

I beneficiari sono i GAL

5) *Partecipazione finanziaria FEASR*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 1,11 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 1,11 M€ di cui 0,31 M€ destinati all'acquisizione di competenze e animazione.

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 0,49 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

6) Criteri di demarcazione con il FSE

Con il FEASR si finanzia l'acquisizione di competenze esclusivamente legata alle misure dell'Asse 3 e, per quanto riguarda la misura Formazione e informazione, solo per i fabbisogni formativi legati ai beneficiari del paragrafo 3, punto a) della misura (agricoltori e famiglia agricola). Il FEASR e il FSE non finanziano tali tipi di interventi.	Con il FSE si finanzia l'acquisizione di competenze relativa a tutti i fabbisogni formativi del territorio regionale, inclusi i fabbisogni relativi all'attuazione dell'Asse 3 del PSR, con esclusione di quanto previsto al paragrafo 3, punto a) della misura Formazione e informazione
---	---

7) Quantificazione degli obiettivi specifici

Indicatore		Quantificazione
di realizzazione	Numero di azioni sovvenzionate	3
di risultato	numero di persone che hanno portato a termine un'attività formativa	500 (vedi mis. 413)

Misura 511 Assistenza tecnica

Titolo della misura: Assistenza tecnica

Riferimento normativo: articoli 66 del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 40 del Reg. (CE) n. 1974/2006

Codice di classificazione UE: 511

1) *Obiettivi della misura*

- Rafforzare la capacità amministrativa dei servizi coinvolti nella gestione del piano di sviluppo rurale;
- garantire elevati livelli di efficienza e di efficacia;
- semplificare l'azione amministrativa;
- migliorare le scelte dell'Amministrazione regionale;
- divulgare/garantire agli operatori ed all'utenza la diffusione delle conoscenze necessarie alla corretta gestione dello sviluppo rurale.

2) *Campo di applicazione ed azioni*

Le azioni di assistenza tecnica previste sono le seguenti:

Attività di gestione e attuazione

- assistenza per la riorganizzazione amministrativa necessaria alla gestione del piano di sviluppo rurale (istruttorie tecniche e amministrative, rendicontazione, redazione dei rapporti annuali di esecuzione, ecc.);
- assistenza tecnica alle attività del Comitato di Sorveglianza;
- assistenza tecnica per lo svolgimento di studi, di ricerche ed analisi finalizzati ad un'efficiente ed efficace gestione, implementazione, controllo e sorveglianza del programma;
- assistenza tecnica alle attività di organizzazione amministrativa e gestione svolte dal costituendo Organismo pagatore;
- svolgimento delle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione, onde garantire i necessari livelli di efficienza e di efficacia nella gestione dei fondi FEASR.

Attività di monitoraggio

- assistenza all'attività di monitoraggio fisico/finanziario e di valutazione attraverso la predisposizione di un efficace e capillare sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale. Tale sistema dovrà inoltre essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio predisposto dal Ministero.

Attività di valutazione

- predisposizione di un sistema di valutazione del programma, che includa la valutazione in itinere, intermedia ed ex post.

Attività di informazione

- realizzazione di un'adeguata attività di informazione, comunicazione e concertazione sul PSR in conformità al piano di comunicazione, onde garantire la massima trasparenza ed una più ampia partecipazione;
- assistenza e formazione del personale incaricato di svolgere attività di animazione.

Attività di controllo

- assistenza tecnica per le attività di controllo/vigilanza, per la definizione di piste di controllo e, qualora necessario, per l'effettuazione di attività di controllo a campione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del reg. CE n. 1320/06, le spese relative alla valutazione ex post del PSR 2000/06 sono a carico dell'assistenza tecnica al presente programma.

Le spese realizzate per l'assistenza tecnica saranno sia di tipo immateriale (acquisizione di servizi e consulenze) che materiale (ad esempio acquisto dell'hardware e del software necessari per implementare le azioni richieste dalle procedure di gestione, sorveglianza e valutazione del programma).

Gli interventi saranno finanziati nella misura del 100%.

3) *Beneficiari e/o destinatari degli interventi*

L'Amministrazione regionale

4) *Partecipazione finanziaria FEASR*

Costo Totale previsto nel periodo 2007-2013: 3,03 M€

Spesa pubblica totale prevista nel periodo 2007-2013: 3,03 M€

Quota di cofinanziamento comunitario prevista nel periodo 2007-2013: 1,4 M€

Il tasso di cofinanziamento comunitario FEASR è pari al 44%

Omissis
